



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O


SAF • SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE

# Norme ed orientamenti rilevanti della Revisione Contabile

nr. **23** • Maria Luisa Mesiano  
Mario Tamborini

Commissione  
Controllo Societario

*i quaderni*



SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE





---

# Norme ed orientamenti rilevanti della Revisione Contabile

nr. **23** • Maria Luisa Mesiano  
Mario Tamborini

Commissione  
Controllo Societario

## I Quaderni della Scuola di Alta Formazione

### Comitato Istituzionale:

Diana Bracco, Marcello Fontanesi, Mario Forchetti, Giuseppe Grechi, Luigi Martino, Nicola Mastropasqua, Lorenzo Ornaghi, Carlo Palumbo, Angelo Provasoli.

### Comitato Scientifico:

Giancarlo Astegiano, Giuseppe Bernoni, Franco Dalla Sega, Felice Martinelli, Luigi Martino, Guido Marzorati, Renzo Nisi, Lorenzo Pozza, Patrizia Riva, Massimo Saita, Stefania Totaro.

### Comitato Editoriale:

Claudio Badalotti, Aldo Camagni, Ciro D'Aries, Francesca Fieconi, Carlo Garbarino, Cesare Gerla, Luigi Martino, Francesco Novelli, Patrizia Riva, Gian Battista Stoppani, Alessandra Tami, Dario Velo, Cesare Zafarana.

### Commissione Controllo Societario:

*Delegato del Consiglio:* Matteo Gavazzi Borella.

*Presidente della Commissione:* Daniele Bernardi.

*Componenti:* Daniele Luigi Aghilar, Riccardo Allievi, Silvia Angeloni, Alessandro Atzeni, Claudio Badalotti, Carlo Bellavite Pellegrini, Sergio Belloli, Ferdinando Belloni, Antonella Bisestile, Gabriele Boleso, Giovanni Camera, Oddone Candido, Anna Maria Carletti, Alessandro Carturani, Vincenzo Caruso, Annamaria Casasco, Roberto Cattivelli, Patrizia Cinalli, Alessandro Daffra, Alessandro De Vincentis, Fausto Di Mambro, Roberto Diaferia, Mauro Mario Esposito, Bruno Falsetti, Valentina Fontana, Francesca Gerosa, Maurizio Girardi, Gaspare Insaudo, Claudio Angelo Mariani, Paolo Martinotti, Antonio Aristide Mastrangelo, Daniel Mastromarchi, Marco Mastromattei, Barbara Minisini, Erika Moro, Marco Moroni, Alberto Nobolo, Gianluca Ufficio, Elena Pascolini, Massimiliano Pergami, Pasquale Petrella, Giancarlo Pizzocaro, Luisa Maria Porrini, Roberta Provasi, Vittorio Puglisi, Cristina Quarleri, Carlo Radaelli, Fabio Luigi Resnati, Innocenzo Rifino, Carmela Rovere, Massimo Saita, Giuliana Santamaria Amato, Marco Santi, Angelo Saponaro, Paola Saracino, Sandro Sclafani, Claudio Sottoriva, Paola Spoldi, Patrizia Rossella Sterza, Mario Tamborini, Elena Ombretta Villa, Gianfranco Zambra, Luca Mariani, Alessandro Simionato, Roberto Pietro Galiero, Andrea Alberta, Giuseppe Brega, Alessandra Butini, Giorgio Mario Morettini, Daniela Prandina, Nadia Pozzi.

### Direttore Responsabile:

Patrizia Riva

### Segreteria:

Elena Cattaneo

corso Europa, 11 • 20122 Milano

tel: 02 77731121 • fax: 02 77731173

## INDICE

Presentazione .....	7
La normativa codicistica: prassi ed evoluzione .....	11
Art. 2409-ter • Funzioni di controllo contabile.....	11
a) L'evoluzione dei Principi di Revisione.....	12
b) La relazione di revisione .....	16
Esempi di relazione .....	18
1. Esempio di relazione con giudizio favorevole senza commenti.....	19
2. Esempio di relazione con giudizio con rilievi per deviazione dalle norme che disciplinano la redazione del bilancio d'esercizio .....	20
Art. 2409-quater • Conferimento e revoca dell'incarico .....	21
Art. 2409-quinquies • Cause di ineleggibilità e decadenza .....	24
Appendice.....	27
La revisione legale dei conti: confronto tra Testo Unico della Finanza e codice civile.....	27
a) Durata dell'incarico e rotazione del responsabile .....	28
b) Requisiti di indipendenza .....	29
c) Modalità di revoca dell'incarico .....	31
d) Copertura assicurativa.....	32

e)	Acquisizione di documenti e notizie utili alla revisione .....	33
f)	Revisione dei gruppi .....	34
g)	Vigilanza.....	35
h)	Rapporti con il collegio sindacale.....	35

Norme ed orientamenti rilevanti della Revisione Contabile	
Indice generale del CD.....	37

Volume I • Le principali fonti normative .....	37
--	----

Volume I • Le principali fonti normative • Indice dettagliato .....	38
---	----

1.	Codice Civile - Indice degli articoli selezionati .....	38
2.	Testo Unico della Finanza (“TUF”) - Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 .....	40
3.	Regolamento Emittenti - Regolamento di attuazione del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti .....	42
4.	Regolamento degli Intermediari .....	43
5.	Regolamento Mercati.....	44
6.	Normativa fiscale .....	44
7.	Principi di Revisione emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Consiglio Nazionale dei Ragionieri .....	44
8.	Norme speciali sulla revisione .....	44

Volume II • Principali orientamenti Consob in materia di revisione .....	45
---	----

1 - Conferimento e revoca dell’incarico di revisione .....	45
[2 - Contribuzioni] .....	47
3 - Controlli societari.....	47
4 - Fatti censurabili .....	49
5 - Funzioni di controllo interno .....	49
[6 - Garanzia stipulata da società di revisione].....	49
[7 - Informazione periodica] .....	50
8 - Raccomandazione dei principi di revisione .....	50
9 - Relazioni della società di revisione e attività di controllo contabile.....	53

10 - Requisiti di onorabilità degli amministratori .....	54
Orientamenti della Consob in ordine cronologico.....	54
Volume III - Raccolta dei documenti di ricerca Assirevi.....	63
Indice dei documenti di Ricerca Assirevi - In vigore .....	63
Indice dei documenti di Ricerca Assirevi - In fase di aggiornamento [Testi omissi] .....	69
Indice dei documenti di Ricerca Assirevi - Superati [Testi omissi] .....	71
Volume IV - Codice delle assicurazioni private e provvedimenti, circolari e regolamenti emessi dall'ISVAP rilevanti ai fini della revisione contabile.....	79
1. D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private .....	79
2. Provvedimenti, circolari e regolamenti emessi dall'ISVAP “rilevanti” ai fini della revisione contabile.....	79
Guida operativa per l'utilizzo del CD .....	81
Navigazione ipertestuale.....	81
Riferimenti .....	83
Utilizzo dei segnalibri.....	84
Funzione di ricerca .....	84



## PRESENTAZIONE\*

Con piacere colgo l'opportunità di presentare questa raccolta sulle *"Norme ed orientamenti rilevanti della revisione contabile"*, predisposto dai colleghi Mario Tamborini, componente storico della Commissione controllo societario ODCEC di Milano e da Maria Luisa Mesiano.

La completezza del contenuto, la razionalità della presentazione e la forma innovativa, per i quaderni SAF, di raccogliere i documenti proposti in formato elettronico con la possibilità di un'agevole ricerca, rendono il lavoro di facile consultazione, esaustivo e di grande utilità professionale.

Nel fogliato del quaderno, invece, oltre all'indice dell'opera e brevi note sull'utilizzo del software e del motore di ricerca, due utili contributi dottrinari.

Nel primo i colleghi Claudio Sottoriva, Mario Tamborini, Elena Pascolini, Maria Luisa Mesiano esaminano l'evoluzione, sotto il profilo codicistico e della prassi professionale della revisione in relazione alla governance dell'impresa – dalla definizioni del controllo e dei principi per attuarlo sino al conferimento e revoca dell'incarico ed alle cause di ineleggibilità e decadenza, mentre, nell'appendice Mario Tamborini ha approfondito le differenze, sul tema della *"revisione legale dei conti"*, tra il Testo Unico di Finanza ed il codice civile.

Oltre alle indiscutibili qualità e all'esperienza degli autori tutti ed in particolare dei colleghi che hanno curato il corpo del lavoro in formato elettronico, ciò che rende l'elaborato un indispensabile strumento di lavoro, per tutti coloro che si occupano professionalmente di *"controllo"*

---

\* A cura di Daniele Bernardi, *Presidente Commissione Controllo Societario, ODCEC Milano.*

*legale dei conti*”, è l’assoluta novità editoriale in quanto, sul tema proposto, non sono disponibili in commercio documenti, raccolte o testi che riportino in modo organico tutte le principali norme, le prescrizioni regolamentari delle Autorità di controllo ed i documenti ed orientamenti interpretativi della più qualificata dottrina della professione.

Il lavoro assume poi, in vista dell’imminente recepimento nel nostro ordinamento giuridico della direttiva 2006/43 CE, direttiva che rivoluzionerà tutta la materia del controllo legale dei conti anche con l’introduzione, in particolare, di regole di riferimento obbligatorie per tutte le revisioni legali indipendentemente dalla forma giuridica o delle dimensioni della società oggetto del controllo (i Principi di revisione, concludendo dunque, in modo definitivo, il dibattito sul contenuto sostanziale del controllo e delle regole da osservare), la valenza di uno strumento preziosissimo di lavoro che mette a disposizione, in un unico contesto, tutto quanto è necessario conoscere per affrontare i compiti del controllo con la professionalità e diligenza richiesta dalla natura degli incarichi.

In conclusione ritengo che questo quaderno, per la sua organicità e completezza, sia meritevole di particolare diffusione anche in altre forme editoriali in quanto rappresenta una raccolta di conoscenza indispensabile per svolgere responsabilmente l’attività di revisione legale dei conti e quindi ridurre il *gap* fra le aspettative di un pubblico informato sull’attività di revisione e le regole di riferimento che il revisore o sindaco revisore deve osservare per un esercizio responsabile della propria attività di controllo.

Il lavoro sarà oggetto di aggiornamento annuale, sempre in formato elettronico, di cui sono allo studio le modalità più economiche di diffusione ai colleghi. **Attualmente è aggiornato al 19 settembre 2008.**

Colgo, infine, l’occasione per ricordare agli utilizzatori come il quaderno, insieme al quaderno già pubblicato numero 21 dalla SAF “*La nuova relazione di controllo contabile – art. 2409 ter del codice civile*”, predisposto sempre dalla Commissione Controllo Societario, mette a disposizione dei Colleghi impegnati negli incarichi un’aggiornato quadro della documentazione di riferimento e di indirizzo professionale per assolvere con serenità alle incombenze relative alle funzioni di controllo legale dei conti.

Un ringraziamento particolare al comitato scientifico ed editoriale della Scuola di Alta Formazione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano, che ha appoggiato con entusiasmo l'iniziativa della Commissione Controllo Sociatario portata a conclusione dai colleghi Mesiano e Tamborini, ed ai colleghi Paola Bruni, Gianmaria De Martino, Pasqualino Granato, Beatrice Mocetti, Teresa Pullano, Andrea Succi, Massimo Zanaboni, ed alle Sig.re Rosa Francesca Maestroni e Chiara Gatti, tutti della società KPMG, che hanno collaborato alla raccolta ed informatizzazione dei documenti proposti.



## LA NORMATIVA CODICISTICA: PRASSI ED EVOLUZIONE<sup>(\*)</sup>

La Riforma del Diritto Societario ad opera del D.Lgs. n. 3/2003 ha apportato significative modifiche alla normativa codicistica in tema di controllo contabile ispirandosi al principio di separazione della funzione di controllo contabile rispetto a quella di vigilanza sull'amministrazione della società, precedentemente unificate in capo al Collegio Sindacale.

Ne discende una disciplina autonoma in materia di controllo contabile contenuta negli articoli da 2409-*bis* a 2409-*septies* CC di cui presentiamo al lettore gli aspetti maggiormente rilevanti nei paragrafi successivi, avvertendo che non tutti gli aspetti controversi, ad oggi, hanno trovato adeguate soluzioni in dottrina.

### Art. 2409-*ter* • Funzioni di controllo contabile

L'attività di revisione contabile (*financial auditing*) costituisce l'insieme delle attività di controllo in ordine alla regolare tenuta della contabilità e, quindi, della veritiera e corretta redazione del bilancio d'esercizio o consolidato di gruppo.

Il riferimento nello svolgimento dell'attività professionale della revisione contabile è rappresentato:

- a) da norme di diritto positivo, essenzialmente Codice Civile (di seguito CC) e Testo Unico della Finanza, D.Lgs. 58/98 (di seguito TUF)
- b) da statuiti Principi Contabili e di Revisione.

Con l'aggiunta del comma secondo, ad opera dell'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 32 in vigore dal 12 aprile 2007, l'art. 2409-*ter* CC, ha assunto una connotazione definitiva, ponendo termine alle varie

---

\* A cura di Daniele Bernardi, Maria Luisa Mesiano, Elena Pascolini, Claudio Sottoriva, Mario Tamborini.

questioni precedentemente sorte circa le modalità di svolgimento della revisione contabile e lo schema di relazione da utilizzare.

Infatti, l'obbligo imposto al revisore di indicare nella relazione di revisione i Principi di Revisione osservati, stabilisce un collegamento ineludibile tra le modalità della verifica, enunciate nel primo comma dell'articolo, e l'osservanza dei Principi di Revisione, collocando tali principi quale elemento centrale nello svolgimento della revisione contabile.

### a) L'evoluzione dei Principi di Revisione

Nello svolgimento della revisione contabile il revisore necessita, dunque, di un supporto tecnico rappresentato da un insieme di regole di cui tenere conto e alle quali fare riferimento. Tali regole hanno via via subito una profonda evoluzione sia a livello nazionale sia a livello internazionale.

Per quanto riguarda, in particolare, il nostro Paese è noto che fino al 2002 i Principi di Revisione nazionali avevano un approccio "procedurale-casistico"; dal 2002 si è passati all'approccio "principi e procedure generali".

Si è passati, quindi, da un elenco di procedure da adottare relativamente ad ogni singola voce di bilancio a un insieme di documenti che contengono le regole da seguire in varie fattispecie operative che si possono verificare senza, però, fare riferimento alle singole poste di bilancio oggetto di revisione.

Numero	Argomento	Data di emanazione
1	Concetti generali	Aprile 1977
2	Norme etico- professionali	Marzo 1978
3	Norme tecniche di svolgimento della revisione contabile	Marzo – Agosto 1982
4	Documentazione del lavoro di revisione contabile	Agosto 1978 – Marzo 1980
5	Stato patrimoniale	Agosto 1978 – Marzo 1980
6	Stato patrimoniale	Agosto 1978 – Marzo 1980
7	Stato patrimoniale	Agosto 1978 – Marzo 1980
8	Stato patrimoniale	Agosto 1978 – Marzo 1980
9	Stato patrimoniale	Agosto 1978 – Marzo 1980
10	Stato patrimoniale	Agosto 1978 – Marzo 1980
11	Stato patrimoniale	Agosto 1978 – Marzo 1980
12	Stato patrimoniale	Agosto 1978 – Marzo 1980

13	Stato patrimoniale	Agosto 1978 – Marzo 1980
14	Stato patrimoniale	Agosto 1978 – Marzo 1980
15	Stato patrimoniale	Agosto 1978 – Marzo 1980
16	Stato patrimoniale	Agosto 1978 – Marzo 1980
17	Conto economico	Agosto 1978 – Marzo 1980
18	Norme di stesura della relazione di certificazione	Maggio 1981
19	Norme sulla revisione di un'azienda bancaria	Ottobre 1987
20	Norme sulla revisione dei fondi comuni di investimento immobiliare	Ottobre 1987
21	Norme riguardanti la continuità aziendale	Gennaio 1995

Tav. 1 – I precedenti principi di revisione nazionali

Possiamo fare un parallelo tra il processo di armonizzazione contabile internazionale (Principi Contabili IAS/IFRS) e processo di armonizzazione avuto riguardo ai principi di revisione.

Gli attuali Principi di Revisione nazionali pongono particolare enfasi sulla rischiosità dell'attività di *auditing* in relazione alla maggiore autonomia del revisore (come detto, essi sono predisposti per procedure generali).

I Principi Contabili, al pari di quelli di Revisione, sono dei punti di riferimento, una base da tenere presente:

- a) in fase di redazione delle sintesi contabili di esercizio
- b) in fase di revisione, poi, del bilancio d'esercizio.

Con riferimento all'esigenza *sub b)* è allo stato in corso un processo di elaborazione di Principi di Revisione uniformi a quelli internazionali al fine di individuare un *corpus* di regole con le quali revisionare il principale documento informativo a rilevanza esterna dell'unità economica.

<b>Principi di revisione e numero del Documento Delibera Consob di raccomandazione</b>	
<b>200</b>	Obiettivi e principi generali della revisione contabile del bilancio - n. 15665 del 6-12-2006
<b>220</b>	Il controllo della qualità del lavoro di revisione contabile - n. 13809 del 30-10-2002
<b>230</b>	La documentazione del lavoro di revisione - n. 16137 del 2-10- 2007
<b>240</b>	La responsabilità del revisore nel considerare le frodi nel corso della revisione contabile del bilancio - n. 15665 del 6-12-2006
<b>250</b>	Gli effetti connessi alla conformità a leggi ed a regolamenti - n. 13809 del 30-10-2002
<b>260</b>	Comunicazione di fatti e circostanze attinenti la revisione ai responsabili delle attività di governance - n. 14352 del 17-12-2003

300	Pianificazione della revisione contabile del bilancio - n. 15665 del 6-12-2006
310	La conoscenza dell'attività del cliente - <i>Abrogato</i>
315	La comprensione dell'impresa e del suo contesto e la valutazione dei rischi di errori significativi - n. 15665 del 6-12-2006
320	Il concetto di significatività nella revisione - n. 13809 del 30-10-2002
330	Le procedure di revisione in risposta ai rischi identificati e valutati - n. 15665 del 6-12-2006
400	La valutazione del rischio e il sistema di controllo interno - <i>Abrogato</i>
401	La revisione contabile in un ambiente di elaborazione elettronica dei sistemi informativi - <i>Abrogato</i>
402	Considerazioni sulla revisione contabile di imprese che utilizzano fornitori di servizi - n. 13809 del 30-10-2002
500	Gli elementi probativi della revisione - n. 15665 del 6-12-2006
501	Gli elementi probativi - considerazioni addizionali per casi specifici - n. 13809 del 30-10-2002
505	Le conferme esterne - n. 13809 del 30-10-2002
510	La verifica dei saldi di apertura a seguito dell'assunzione di un nuovo incarico - n. 13809 del 30-10-2002
520	Le procedure di analisi comparativa - n. 15665 del 6-12-2006
530	Campionamento di revisione ed altre procedure di verifica con selezione delle voci da esaminare - n. 13809 del 30-10-2002
540	La revisione delle stime contabili - n. 13809 del 30-10-2002
545	La revisione delle misurazioni del <i>fair value</i> (valore equo) e della relativa informativa - n. 16137 del 2-10-2007
550	Le parti correlate - n. 13809 del 30-10-2002
560	Eventi successivi - n. 13809 del 30-10-2002
570	Continuità aziendale - n. 16231 del 21 novembre 2007
580	Le attestazioni della Direzione - n. 13809 del 30-10-2002
600	L'utilizzo del lavoro di altri revisori - n. 14186 del 30-7-2003
610	L'utilizzo del lavoro di revisione interna - n. 13809 del 30-10-2002
620	L'utilizzo del lavoro dell'esperto - n. 13809 del 30-10-2002
1005	Considerazioni sulla revisione delle imprese ed enti minori - <i>Non oggetto di raccomandazione Consob</i>
1006	Principio sulla revisione dei bilanci delle banche - n. 14768 del 4-11-2004
Principi sull'indipendenza del revisore - n. 15185 del 5-10-2005	

*Tav. 2 – Gli attuali principi di revisione nazionali<sup>(1)</sup>*

<sup>(1)</sup> Si segnala inoltre che in Febbraio ed Aprile 2009 sono stati emessi i seguenti Principi di Revisione: “001 Il giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio” raccomandato da Consob con Delibera n. 16801 del 24-02-2009; “002 Modalità di redazione della relazione di controllo contabile ai sensi dell’art. 2409-ter del Codice Civile” non raccomandato.

L'Italia essendo un Paese a legislazione codificata, i Principi di Revisione - quali raccomandazioni tecniche - sono stati recepiti dapprima nel 1975, anno nel quale è stato emanato il DPR numero 136 del 31/03/1975, e poi nel 1982 da parte di CONSOB.

L'emanazione di tale DPR segna l'inizio dell'attività di revisione esterna indipendente in quanto indica le società di revisione come soggetti atti al controllo contabile dei conti per le società quotate, ma con evidenti ricadute anche sull'attività di revisione svolta da parte del Collegio Sindacale (si veda l'attuale strutturazione dell'attività di revisione contabile ex D.Lgs. 6/2003).

In Italia, fino al momento dell'introduzione di un corpo di principi elaborati e predisposti da un organismo italiano (rappresentato dalla Commissione paritetica Dottori commercialisti e Ragionieri), ci si riferiva ai principi emanati dall'AICPA (*American Institute of Certified Public Accountant*) e all'IFAC (*International Federation of Accountants*). Tale commissione - ancora esistente e operante - ha avuto un ruolo di prim'ordine nella statuizione dei nuovi principi.

Come accennato, mentre i Principi Contabili costituiscono il punto di riferimento per tutti i casi di redazione del bilancio, i Principi di Revisione hanno rilevanza per tutte quelle attività di *auditing*.

I Principi di Revisione internazionali fanno parte del *Code of ethics for professional accountants*, emesso dall'IFAC e, in modo particolare, dall'IAASB (*International Auditing and Assurance Standards Board*) che prevede:

- a) gli ISA's che sono i veri e propri Principi di Revisione (*International Standards on Auditing*)
- b) gli IAPS's sono le modalità applicative dei precedenti principi (si veda, ad esempio, il Principio di Revisione internazionale n. 1005 che riguarda l'applicazione di tutte le altre norme alle medie e piccole imprese)
- c) gli ISRE's riguardano la verifica contabile limitata, ad esempio, ad una sola area di bilancio.

Nel luglio 2002, nell'Unione Europea, il Parlamento Europeo e la Commissione UE hanno approvato il Regolamento col quale viene prescritta l'adozione dei Principi Contabili Internazionali IAS/IFRS emanati dallo IASB (*International Accounting Standards Board*).

Tali principi sono stati applicati in via obbligatoria a partire dal 2005 relativamente ai bilanci consolidati delle società quotate nei mercati regolamentati dell'Unione Europea con numerose facoltà di ulteriore estensione in ordine al loro utilizzo da parte dei singoli Stati membri.

Gli Stati membri possono decidere che tali principi vengano applicati anche alle società non quotate realizzando, in tal modo, un processo di

armonizzazione dei mercati.

In pratica abbiamo, da un lato lo IASB per ciò che riguarda i Principi Contabili, e dall'altro lato l'IFAC per i Principi di Revisione, ovvero due organismi di derivazione professionale, non aventi potere normativo, che hanno il compito di predisporre, emanare e far accettare i principi a livello internazionale al fine di attuare una armonizzazione di tutta l'attività contabile.

Sulla base di tali considerazioni, il controllo contabile effettuato dai sindaci-revisori (nell'ambito delle società cosiddette "chiuse") deve dare la stessa affidabilità di quella svolta dalla società di revisione. A tal proposito, la Direttiva sulla revisione dei conti annuali e consolidati, proposta nel 2004 dalla Commissione Europea, afferma che lo strumento tecnico di riferimento per tutti i tipi di controllo, deve essere costituito dai Principi di Revisione internazionali; tutto ciò al fine di garantire un alto livello del controllo contabile.

Da tutto ciò possiamo dedurre come Principi Contabili e di Revisione siano in stretta correlazione perché senza la definizione e la generale accettazione dei Principi Contabili non si potrebbe parlare di Principi di Revisione e, soprattutto, nessun revisore potrà eseguire la sua attività senza prima avere una adeguata conoscenza dei documenti contabili utilizzati nella predisposizione e redazione del bilancio, ma ciò vale anche a livello internazionale ed è per questo che si è assistito ad una armonizzazione internazionale dei principi.

## **b) La relazione di revisione**

La Riforma del Diritto Societario ha, come noto, introdotto nella nostra legislazione "il controllo contabile" per le società di capitale e per le società cooperative, che potrà essere affidato, a seconda delle circostanze, alle società di revisione, ai revisori individuali o al Collegio Sindacale.

Gli artt. da 2409-*bis* a 2409-*septies* del CC che disciplinano la funzione di controllo contabile si sono ispirati a quanto stabilito da tempo dal TUF in tema di revisione per le società quotate.

Da un primo confronto del CC con il TUF si nota dapprima che il CC ha inteso trattare in un unico articolo (il 2409-*ter*) l'attività svolta dal revisore (comma I) e il risultato finale della stessa (la relazione del revisore - comma II) mentre il TUF disciplina la stessa materia con due separati articoli.

Da un'analisi comparata dell'art. 2409-*ter* (Funzioni di controllo contabile) del CC con gli artt. 155 (Attività di revisione contabile) e 156 (Relazioni di revisione) del TUF, si può concludere che i due articoli sono quasi perfettamente allineati nel contenuto, salvo per quanto riguarda l'ottenimento dei documenti e notizie: la società di revisione "ha diritto" di ottenere i documenti dagli amministratori delle società per il TUF, mentre per il CC il revisore o la società incaricata del controllo contabile "può chiederli agli amministratori".

Sino all'emanazione del D.Lgs. 2 febbraio 2007 n. 32 (articolo 2), il CC non indicava quale contenuto dovesse avere la relazione del soggetto incaricato del controllo contabile.

L'art. 2409-*ter* ha specificato che chi svolge il controllo contabile debba esprimere "con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto".

Il legislatore ha quindi opportunamente mutuato lo schema standard di relazione che deve utilizzare il soggetto che svolge il controllo contabile, da quello adottato dalle società di revisione soggette alla vigilanza Consob e tenute all'osservanza dei principi di revisione, anche al fine di non ingenerare, negli utilizzatori dei bilanci, aspettative, valutazioni e conclusioni non omogenee.

Il nuovo schema deve essere obbligatoriamente adottato per i giudizi rilasciati sui bilanci chiusi al 31 dicembre 2008.

La struttura della relazione finale con cui si esprime il giudizio professionale sul bilancio ai sensi dell'art. 2409-*ter*, segue dunque la stessa struttura standard, già adottata dai revisori delle società quotate, secondo lo schema previsto dai Principi di Revisione (in Italia Consob, Comunicazione DAC/99088450, del 1° dicembre 1999 sostanzialmente conforme al Principio Internazionale ISA 700).

Essa prevede le seguenti quattro tipologie di giudizio sul bilancio:

- giudizio senza rilievi o "positivo"
- giudizio con rilievi
- giudizio negativo o "avverso"
- dichiarazione di impossibilità di esprimere il giudizio.

Queste tipologie coincidono con quelle da tempo universalmente utilizzate dalla revisione contabile e sono quindi già state ampiamente approfondite dalle fonti regolamentari e professionali e dalla dottrina.

Il contenuto delle relazioni rilasciate sia dal revisore singolo, che dalla società di revisione è standardizzato e prevede:

- l'identificazione del bilancio sottoposto a revisione
- l'identificazione del quadro delle regole di redazione che la società

applica o dovrebbe applicare

- una descrizione della portata della revisione
- l'indicazione dei principi di revisione osservati
- l'espressione del giudizio sul bilancio e la precisazione che:
  - il bilancio è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione
  - il bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio
- eventuali richiami dell'informativa che non costituiscono rilievi e che devono essere sempre inseriti in un paragrafo che segue la formulazione del giudizio
- espressione di un ulteriore giudizio sulla coerenza della relazione della gestione con il bilancio
  - data della relazione
  - sottoscrizione del revisore.

Nel caso in cui il revisore esprima un giudizio sul bilancio, con rilievi, un giudizio negativo, o rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere il giudizio, occorre illustrare in modo analitico i motivi della decisione inserendo un apposito paragrafo che precederà quello con cui si rilascia il giudizio.

## Esempi di relazione

Si forniscono di seguito due esempi di schema di relazione ex art. 2409-ter, tratti dal Quaderno n. 21<sup>(2)</sup> della SAF – Scuola di Alta Formazione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano, dal titolo “La nuova relazione di controllo contabile (art. 2409-ter del CC)”.

In particolare viene fornito l'esempio relativo al giudizio senza rilievi o positivo ed uno degli esempi possibili di giudizio non positivo, nella fattispecie quello contenente un rilievo per la deviazione dalle norme che disciplinano la redazione del bilancio d'esercizio.

Giova ricordare che il sopraccitato Quaderno n. 21 contiene ben 14 esemplificazioni che illustrano alcune possibili casistiche di schemi di relazione sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato.

---

<sup>(2)</sup> Autori del Quaderno n. 21, novembre 2008, della SAF: Daniele Bernardi, Gaspare Insaudo, Maria Luisa Mesiano.

## 1. Esempio di relazione con giudizio favorevole senza commenti

### RELAZIONE DEL REVISORE CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 2409 TER C.C.

All'Assemblea degli Azionisti  
della Alfa S.p.A.

1. Ho svolto la revisione contabile del bilancio della Alfa S.p.A. al 31 dicembre \*\*\*\*. La responsabilità della redazione del bilancio in conformità alle norme di legge compete agli Amministratori della Alfa S.p.A.. E' mia la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione contabile.

2. Il mio esame è stato condotto secondo gli statuti i principi di revisione. In conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli Amministratori. Ritengo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del mio giudizio professionale.

Per il giudizio relativo al bilancio dell'esercizio precedente, i cui dati sono presentati a fini comparativi, secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione da me (o da altro revisore) emessa in data ...

3. A mio giudizio, il soprammenzionato bilancio è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della Alfa S.p.A. per l'esercizio chiuso al 31 dicembre \*\*\*\*.

4. In conformità a quanto richiesto dalla legge ho verificato la coerenza delle informazioni fornite nella relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio. A mio giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio.<sup>(3)</sup>

Luogo e data di emissione

FIRMA DEL REVISORE CONTABILE  
Nome e Cognome

Carta intestata del Revisore Contabile

---

<sup>(3)</sup> A seguito della successiva adozione, nel Febbraio 2009, del Principio di Revisione n. 001 "Il giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio" tale frase va sostituita e opportunamente adattata con la seguente:

*"La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione in conformità a quanto previsto dalle norme di legge [e dai regolamenti] compete agli amministratori della ABC S.p.A.. E' di nostra competenza l'espressione del giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio, come richiesto dall'art. [156, comma 4-bis, lettera d), del D.Lgs. 58/98] [2409-ter, comma 2, lettera e), del Codice Civile]. A tal fine, abbiamo svolto le procedure indicate dal principio di revisione n. PR 001 emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e raccomandato dalla Consob. A nostro giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio [d'esercizio] [consolidato] della ABC S.p.A. al [giorno mese anno]."*

## 2. Esempio di relazione con giudizio con rilievi per deviazione dalle norme che disciplinano la redazione del bilancio d'esercizio

### RELAZIONE DEL REVISORE CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 2409 TER C.C.

All'Assemblea degli Azionisti  
della Alfa S.p.A.

1. Ho svolto la revisione contabile del bilancio della Alfa S.p.A. al 31 dicembre \*\*\*. La responsabilità della redazione del bilancio in conformità alle norme di legge compete agli Amministratori della Alfa S.p.A.. E' mia la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione contabile.

2. Il mio esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se i risultati, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli Amministratori. Ritengo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del mio giudizio professionale. Per il giudizio relativo al bilancio dell'esercizio, i cui dati sono presentati a fini comparativi, secondo quanto richiesto dalla legge, precedente si fa riferimento alla relazione da me (o da altro revisore) emessa in data ...

3. [Descrizione dei rilievi del Revisore riguardo:

- norme di legge o principi contabili da applicare,
- modalità di applicazione di norme di legge e principi contabili sui quali si concorda,
- completezza dell'informativa.

Quantificazione degli effetti sulla voce interessata e sul patrimonio netto ed il risultato d'esercizio, al netto di effetti fiscali].

*Esempio.*

*La Società non ha adeguato i crediti commerciali, iscritti nell'attivo circolante, al presunto valore di realizzo, come richiesto dalle norme di legge ed i principi contabili. Conseguentemente i crediti commerciali sono sopravvalutati per Euro ..., mentre il patrimonio netto ed il risultato d'esercizio sono rispettivamente sopravvalutati per Euro ... ed Euro ... al netto di effetti fiscali.*

4. A mio giudizio, ad eccezione degli effetti di quanto indicato al paragrafo 3, il soprammenzionato bilancio è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della Alfa S.p.A. per l'esercizio chiuso al 31 dicembre \*\*\*\*.

5. In conformità a quanto richiesto dalla legge ho verificato la coerenza delle informazioni fornite nella relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio. A mio giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio.<sup>(4)</sup>

Luogo e data di emissione

FIRMA DEL REVISORE CONTABILE  
Nome e Cognome

Carta intestata del revisore

---

<sup>(4)</sup> Cfr. nota (3) a pagina 19.

## Art. 2409-*quater* • Conferimento e revoca dell'incarico

L'articolo in commento disciplina il conferimento, la durata e la revoca dell'incarico.

Il conferimento dell'incarico, ad eccezione del primo soggetto incaricato del controllo contabile che deve essere individuato direttamente dallo statuto, pone l'obbligo, all'assemblea, di disporre del parere obbligatorio, seppure non vincolante, del collegio sindacale. La valutazione dei sindaci riguarda, in generale, l'idoneità tecnica del revisore allo svolgimento dell'incarico.

Con riferimento alle società quotate, invece, l'art 159 TUF stabilisce che l'assemblea nomina la società di revisione sulla base di una "proposta motivata" dell'organo di controllo (che nelle società che adottano il modello di *corporate governance* tradizionale è rappresentato dal Collegio Sindacale).

In base al Regolamento n. 11971 relativo alle società quotate, Consob ha posto l'accento sull'adeguatezza e completezza del piano di revisione e dell'organizzazione della società, in relazione all'ampiezza ed alla complessità dell'incarico.

L'eventuale mancanza del parere preventivo dei sindaci determina l'annullabilità della deliberazione di nomina.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. Come regola di prudenza, allo scopo di evitare interruzioni nell'attività di controllo contabile, rendendosi in tal caso necessaria la *prorogatio* del revisore uscente, è da considerarsi opportuna la nomina del nuovo revisore da parte dell'assemblea ordinaria che approva il secondo bilancio.

Il terzo comma dell'art. 2409-*quater* dispone che l'incarico possa essere revocato soltanto per giusta causa, sentito il parere del Collegio Sindacale, mediante l'approvazione della deliberazione di revoca con decreto del Tribunale.

Tale norma non trova applicazione nel caso di decadenza del revisore per sopravvenuti fatti o situazioni che ne compromettano l'indipendenza, ai sensi dell'art. 2409-*quinquies*, CC.

La lettura della norma pone, tuttavia, un primo problema interpretativo, in quanto, contrariamente alle norme che disciplinano la funzione di sindaco, al quale è riconosciuta la facoltà di rinunciare all'incarico, a norma dell'art. 2401, CC, non esiste, allo stato attuale, alcuna norma specifica che consenta al revisore di risolvere l'incarico per

iniziativa propria.

La rimessione unilaterale e volontaria dell'incarico di revisione da parte del revisore persona fisica, pur in assenza di una specifica previsione in tema di controllo contabile, a differenza di quanto previsto per i componenti del Collegio Sindacale, viene considerata ammissibile, secondo una tesi che si sta affermando in dottrina, per applicazione analogica della disciplina codicistica del prestatore d'opera intellettuale (vedi art. 2237, CC), che può rimettere il proprio mandato per giusta causa purchè venga evitato un pregiudizio al cliente (ad esempio: al ricorrere di circostanze ostative alla prosecuzione dell'incarico, nei casi di mutate dimensioni dell'organizzazione societaria che ne rendano oltremodo gravoso l'esercizio, per malattia o per impedimento personale, ecc.).

Ben diverso è il discorso in merito alla società di revisione, per la quale il verificarsi delle circostanze sopra indicate, potrebbe non necessariamente integrare una giusta causa di rimessione volontaria dell'incarico.

Infatti, per una società di revisione, in considerazione della intercambiabilità dei soggetti che vi operano, non sembra pertinente parlare di impedimento personale o di malattia e potrebbe essere difficilmente giustificabile anche una causa riconducibile a nuove e più ampie dimensioni della società revisionata.

Dagli esempi proposti, si deduce che i poteri di recesso per giusta causa da parte di una società di revisione, siano difficilmente configurabili, talchè la problematica della remissione volontaria dell'incarico, tuttora dibattuta, riguarda soprattutto il revisore persona fisica.

Una ulteriore possibilità di interruzione dell'incarico di revisione è stata ravvisata anche nella risoluzione per mutuo consenso, fondata sul disposto dell'art. 1372, CC; sul tema si riscontrano due interpretazioni contrapposte: una più permissiva, che ritiene il contratto di revisione pienamente disponibile per le parti interessate (in particolare se il revisore sia una società di revisione) e dunque risolvibile in ogni momento con il consenso di entrambe, e una interpretazione più restrittiva, che tende a privilegiare il principio della stabilità dell'incarico, non consentendo al revisore, sia esso persona fisica o società di revisione, di interrompere l'incarico di revisione, sia pure con il consenso della società interessata, se non previa attivazione della procedura avanti il Tribunale che ne verifichi il presupposto di legittimità.

Tale interpretazione è fondata sul principio che il contratto che vincola la società e il revisore non sia completamente disponibile per i contraenti, tanto che il legislatore ne ha disciplinato parte dei contenuti mediante

norme considerate senza dubbio imperative perché poste nell'interesse della collettività (si pensi alla durata dell'incarico, alla determinazione del corrispettivo da parte della assemblea dei soci).

Si osserva come non sia attualmente possibile privilegiare in modo definitivo alcuna delle due interpretazioni, stante la mancata previsione di una norma che autorizzi la società ed il revisore ad annullare, con il mutuo accordo, il contratto di revisione, seppure un orientamento prudenziale della dottrina, privilegiando l'interesse più ampio e generale relativo alla qualità ed alla efficienza della revisione contabile e l'esigenza di garantire al sistema economico una revisione contabile realmente indipendente, tenderebbe ad escludere l'interpretazione meno restrittiva.

A differenza degli anni immediatamente successivi alla riforma, la norma in commento (art. 2409-*quater*) troverebbe applicazione anche per le società a responsabilità limitata, alle quali, inizialmente, sembrava non applicabile.

Per quanto concerne la revoca per giusta causa, unico *iter* di rimozione del revisore previsto espressamente dalla legge, la norma dispone che l'assemblea chiamata a deliberare debba acquisire il parere preventivo del Collegio Sindacale. Ove l'assemblea non dovesse nominare, contestualmente alla delibera di revoca, un altro revisore, l'interesse più generale che caratterizza l'incarico di revisione fa ritenere che non sia possibile produrre alcuna interruzione nello svolgimento dell'incarico e che il revisore revocato continui lo svolgimento della propria attività fino a quando la società non abbia provveduto alla nomina di un sostituto.

La norma esclude che il Tribunale possa procedere *motu proprio* alla revoca per giusta causa del revisore mentre, per le società quotate, in reazione alle quali si applica una disciplina molto simile a quella codicistica, è tuttavia prevista la possibilità che Consob possa procedere alla revoca d'ufficio dell'incarico.

Le ipotesi di giusta causa di revoca dell'incarico possono distinguersi in: a) fatti che pregiudicano l'idoneità del revisore e b) fatti sensibili all'efficiente svolgimento della revisione contabile.

Alla prima categoria appartengono le ipotesi che minacciano l'indipendenza del revisore e che richiedono l'utilizzo della revoca poiché non sono tali da integrare un'ipotesi di decadenza.

Sono da ricomprendersi in tale categoria anche le ipotesi di cancellazione o di sospensione dal Registro dei revisori; tipico esempio della seconda categoria (denominata anche giusta causa oggettiva) è individuabile nella decisione di un gruppo di avvalersi di un unico soggetto incaricato della revisione per tutte le società del gruppo, con

l'intento di rendere più efficiente e meno onerosa per la società l'attività di controllo.

Si segnala, per completezza, che qualora la società fosse soggetta a norme diverse rispetto a quelle che regolavano la funzione di controllo contabile all'epoca del conferimento dell'incarico, ad esempio, per aver acquistato la qualifica di emittente di strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante, anche tale fattispecie integra una giusta causa di revoca del revisore nominato ai sensi dell'art. 2409-*quater*, CC.

### **Art. 2409-*quinquies* • Cause di ineleggibilità e decadenza**

Salvo quanto disposto dall'art. 2409-*bis*, terzo comma, non possono essere incaricati del controllo contabile, e se incaricati decadono dall'ufficio, i sindaci della società e delle società da questa controllate, delle società che la controllano o di quelle sottoposte a comune controllo, nonché coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399, primo comma.

Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o di decadenza, nonché cause di incompatibilità; può prevedere altresì ulteriori requisiti concernenti la specifica qualificazione professionale del soggetto incaricato del controllo contabile.

Nel caso di società di revisione le disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento ai soci della medesima ed ai soggetti incaricati della revisione.

I requisiti dell'indipendenza e dell'autonomia del revisore stanno assumendo un'importanza sempre maggiore e questo ha spinto il legislatore a prevedere, anche in quest'ambito, una serie di situazioni di incompatibilità in presenza delle quali l'incarico non può essere svolto in modo obiettivo e senza pregiudizi anche se solo potenziali.

Per analizzare le cause di ineleggibilità e conseguente decadenza dei revisori non si può che partire dall'art. 2399, primo comma, CC che, pur essendo indirizzato ai sindaci, deve intendersi esteso ai revisori stante il richiamo dell'art. 2409-*quinquies*.

Sotto un primo ambito si deve, quindi, affermare che non possono svolgere tale ruolo gli interdetti, i falliti, gli inabilitati e coloro che siano stati condannati ad una pena che comporta l'interdizione anche se temporanea dai pubblici uffici, ovvero l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Altre cause di ineleggibilità sono:

- a) essere Sindaco della società o delle società da questa controllate, delle società che la controllano o di quelle sottoposte a comune controllo
- b) essere coniuge o parente, affine entro il quarto grado degli Amministratori della società; essere Amministratore o coniuge, parente, affine entro il quarto grado, degli Amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo
- c) essere legato alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

Quest'ultimo precetto è alquanto rigoroso, in particolare se lo si raffronta con il precedente testo dell'art 2399 che desumeva l'inesistenza dell'indipendenza per i soli sindaci legati da rapporti continuativi di prestazione d'opera per i quali vi era, quindi, una sorta di subordinazione.

La norma non si è limitata ad elencare cause di ineleggibilità specifiche ma ha anche previsto, coerentemente con l'impianto di fondo dell'intera riforma in materia di società cosiddette chiuse e dell'autonomia statutaria, la possibilità di prevedere nello statuto ulteriori cause di incompatibilità e requisiti di professionalità.

Nel caso in cui l'incarico sia conferito ad una società di revisione, il requisito dell'indipendenza è esteso ai soci della medesima società ed ai soggetti incaricati della revisione.

La norma, nel riferirsi ai soggetti incaricati della revisione, non è chiara, ma la dottrina è giunta alla conclusione che siano tali i soli soggetti stabilmente e preventivamente incaricati a svolgere la revisione e non anche coloro che possano in vario modo codiuvare l'attività dei primi.



### La revisione legale dei conti: confronto tra Testo Unico della Finanza e codice civile

Esistono numerose differenze, anche di carattere sostanziale, tra le norme relative al controllo contabile di cui al Codice Civile e la disciplina relativa all'attività di revisione contabile contenuta nel D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (c.d. "Testo Unico della Finanza", di seguito "TUF")<sup>(1)</sup>.

In forza del principio generale di cui all'art. 2325-*bis* del codice civile, le norme sul controllo contabile contenute negli artt. 2409-*bis* e seguenti del codice civile, e che trovano applicazione con riferimento a tutte le società per azioni, devono ritenersi integrate e/o derogate dalle disposizioni speciali di volta in volta previste con riferimento a particolari tipologie societarie.

Quanto alle società con azioni quotate nei mercati regolamentati o emittenti titoli diffusi tra il pubblico, nonché sim, società di gestione del risparmio, sicav ed imprese di assicurazioni, la disciplina civilistica è affiancata, e parzialmente sostituita, dalle disposizioni di cui alla sez. VI, del Titolo III, della parte IV, del TUF.

Particolare attenzione è prestata dal Legislatore con riferimento alle predette tipologie societarie in considerazione dell'attività dalle stesse esercitate, dovendosi ritenere l'informativa economico-finanziaria delle stesse quale "bene pubblico" e, come tale, sottoposta a controlli più

---

<sup>(5)</sup> La Legge Comunitaria 2007, in occasione del recepimento della VIII Direttiva, proprio per questa ragione prevedeva la delega al Governo di procedere ad una complessiva rivisitazione della disciplina nazionale in tema di revisione legale dei conti (definizione contenuta nella Direttiva medesima ed indicativa sia dell'attuale controllo contabile che della revisione contabile), mediante l'accorpamento in un unico testo normativo di tutte le norme vigenti in materia, nonché l'abrogazione o il coordinamento delle norme contenute in numerosi testi di legge. Allo stato, la suddetta delega, che avrebbe dovuto essere esercitata entro il 29 giugno 2008, non è ancora stata esercitata.

stringenti rispetto alle comuni società commerciali.

A tal fine, l'art. 161 del TUF prevede che le attività di cui agli artt. 155 e 158 del TUF siano svolte da società di revisione iscritte presso un albo speciale tenuto dalla Consob.

Prima dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 (c.d. "Riforma del diritto societario"), come si ricorderà, tali revisioni erano chiamate *legali*, al fine di distinguerle dalle revisioni volontarie a cui accedevano, a titolo facoltativo, i soggetti non obbligati. Ora più propriamente sono dette "revisioni ai sensi del Testo Unico della Finanza" allo scopo di distinguerle da quelle disciplinate dal codice civile.

Le società di revisione iscritte all'albo speciale sono soggette ad un particolare regime di vigilanza da parte della Consob, allo scopo di controllarne l'indipendenza e l'idoneità tecnica.

Le principali differenze (senza pretesa alcuna di esaustività) tra le norme sulla revisione contabile contenute nel TUF e quelle del codice civile, riguardano i seguenti aspetti:

- a) durata dell'incarico e rotazione del responsabile;
- b) requisiti di indipendenza;
- c) modalità di revoca dell'incarico;
- d) copertura assicurativa;
- e) acquisizione di documenti e notizie utili alla revisione;
- f) revisione dei gruppi;
- g) vigilanza;
- h) rapporti con il collegio sindacale.

### a) Durata dell'incarico e rotazione del responsabile

Dopo una serie di modifiche successive al TUF, con il D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303 (c.d. "Decreto Pinza"), si è modificata la durata degli incarichi di revisione contabile, fissata in nove esercizi con possibilità di rinnovo dell'incarico solo dopo che siano decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione del precedente incarico.

La diversa formulazione della norma rispetto a quella di cui all'art. 2409-*quater*, comma 2, del codice civile - che disciplina la durata triennale dell'incarico di controllo contabile ai sensi dell'art. 2409-*bis* del codice civile, senza limiti di rinnovo - tende, da un lato, ad evitare l'insorgenza di fenomeni di "familiarità" e di "automatismo" nello svolgimento dell'incarico da parte di una stessa società di revisione, imponendone la sostituzione per motivi sia di indipendenza che di idoneità professionale; dall'altro, il periodo di durata dell'incarico di nove esercizi, è stabilito in

modo da permettere per il revisore subentrante un adeguato sviluppo dell'attività di conoscenza iniziale della società e del gruppo, che - come si sa - risulta particolarmente complessa ed onerosa, consentendo quindi la recuperabilità in termini economici del costo relativo lungo la durata dell'incarico.

Sempre al fine di evitare possibili rischi derivanti dall'eccessiva familiarità con la società sottoposta a revisione, il TUF prevede altresì un limite alla durata dell'incarico da parte del soggetto responsabile della revisione, prevedendo un c.d. *periodo di raffreddamento*: tali norme - ricordiamo - sono, invece, assenti nel codice civile, che sul punto appare meno rigoroso<sup>(6)</sup>.

In particolare, è prevista la cosiddetta rotazione del soggetto responsabile della revisione contabile, che deve essere socio o amministratore della società di revisione, il quale non può svolgere tale attività presso le società o presso le società del gruppo controllate dalla stessa, per più di sei esercizi consecutivi<sup>(7)</sup>.

## b) Requisiti di indipendenza

L'art. 2409-*quinquies* del codice civile rinvia alle cause di ineleggibilità e di decadenza previste per i sindaci e contenute nell'art. 2399 del codice civile con la precisazione che, in caso di società di revisione, le disposizioni si applicano ai soci della medesima.

Nel TUF le norme sull'indipendenza ed incompatibilità sono previste dall'art. 160 e dal relativo regolamento di attuazione (Regolamento n.

---

<sup>(6)</sup> La norma riportata al comma 1-*quinques*, relativa al periodo di raffreddamento, risulta invariata rispetto alla statuizione originaria del DPR 136. Essa vieta, non soltanto al socio o all'amministratore della società di revisione, ma altresì a tutti coloro che abbiano partecipato allo svolgimento della revisione contabile con funzione di direzione o supervisione, di rivestire cariche sociali negli organi di amministrazione e controllo nella società conferente o di prestare alla stessa funzioni direttive di rilievo o di svolgere lavoro autonomo o subordinato, se non sia decorso almeno un triennio dalla scadenza o dalla revoca dell'incarico.

In modo simmetrico, il comma 1-*sexies* dell'art. 160 del TUF, impedisce il passaggio alla società di revisione da parte di amministratori, componenti degli organi di controllo, direttori generali o dirigenti con funzioni contabili della società revisionata, previo il decorso di un triennio dalla cessazione del rapporto.

<sup>(7)</sup> E' possibile, tuttavia, che il socio possa essere riproposto quale responsabile della revisione, anche per conto di una diversa società di revisione, allorché siano decorsi almeno tre anni dalla cessazione del precedente incarico.

11971/1999, così come successivamente modificato e/o integrato, c.d. “Regolamento emittenti”). Rispetto al codice civile, le norme del TUF e del Regolamento emittenti, sono strutturate in maniera analitica, dando un elenco molto dettagliato di possibili situazioni che potrebbero compromettere l'indipendenza del revisore.

Non riuscendo ad effettuare una comparazione tra le due norme, essendo le stesse strutturate in maniera diversa, l'analisi viene limitata a delle casistiche.

Prima fra tutte, l'incompatibilità derivante da rapporti di parentela. Rispetto ad essa l'art. 149-*novies* del Regolamento emittenti dispone che l'incarico non possa essere conferito alla società di revisione qualora agli organi di amministrazione e di controllo della società conferente l'incarico o lo svolgimento in quest'ultima di funzioni di direzione aziendale o tali da consentire di esercitare una influenza diretta sulla preparazione delle registrazioni contabili, partecipino il coniuge non separato legalmente, il convivente, i figli, i genitori, i fratelli, le sorelle, nonché le persone fiscalmente a carico di coloro che sono direttamente coinvolti nell'incarico di revisione e dei soci e degli amministratori della società di revisione che lavorano nel medesimo ufficio di un socio o amministratore coinvolto nell'incarico.

Tale norma risulta “aggiornata” rispetto al tradizionale concetto di legame familiare di cui all'art. 2399 del codice civile e sarebbe, a nostro avviso, auspicabile un aggiornamento anche del codice civile, essendoci delle lacune nel codice civile medesimo, che non include tra le cause di incompatibilità la parentela con i sindaci della società, ma solo lo svolgimento di tale funzione nelle società sottoposte a controllo contabile o nelle controllanti, controllate o società sottoposte a comune controllo.

Ciò dipende dal fatto che l'art. 2409-*quinquies* del codice civile, allo scopo di definire le situazioni di incompatibilità dei revisori caratterizzate da legami di parentela, effettua un rinvio all'art. 2399 del codice civile, che tratta delle incompatibilità dei sindaci, non aggiungendo - come invece avrebbe dovuto - anche i legami di parentela con i sindaci stessi.

Passiamo, quindi, ad esaminare le cause di incompatibilità derivanti dalle cosiddette reti cui appartengono le società di revisione. L'art. 160, comma 1-*ter*, del TUF, in conformità delle raccomandazioni comunitarie, dispone infatti il divieto di fornire *non audit services*<sup>(8)</sup> alla società revisionata ed alle società da questa controllate, estendendo il divieto anche alla rete di appartenenza della società di revisione, oltre che ai componenti degli organi sociali ed ai dipendenti della medesima.

Com'è noto, il concetto di rete nazionale ed internazionale di una

società di revisione (*network*) non è trattato nel codice civile e, per tale motivo, il divieto di fornire *non audit services* da parte di società facenti parte della rete, resta circoscritto all'ambito applicativo del TUF.

Infine, segnaliamo che l'art. 160, comma 1-*septies*, del TUF, fa divieto di retribuire i dipendenti della società di revisione in base all'esito delle revisioni da essi compiute o in base al numero degli incarichi svolti o all'entità dei corrispettivi relativi agli incarichi.

### c) Modalità di revoca dell'incarico

Con riferimento alle disposizioni di legge relative alla revoca dell'incarico, l'art. 159 del TUF prevede la possibilità che l'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, revochi la società di revisione quando ricorra giusta causa, precisando tuttavia che non costituisce giusta causa la divergenza di opinioni rispetto alle valutazioni contabili o le procedure di revisione. In tali ipotesi, è prevista la c.d. *prorogatio* della società di revisione, la quale continua ad esercitare le funzioni di controllo contabile sino alla data di efficacia della delibera di conferimento del nuovo incarico, ovvero sino al conferimento d'ufficio da parte della Consob.

---

<sup>(8)</sup> Circa la natura di *non audit services*, il TUF fornisce la seguente elencazione:

- a) tenuta dei libri contabili ed altri servizi relativi alle registrazioni contabili o alle relazioni di bilancio;
- b) progettazione e realizzazione dei sistemi informativi contabili;
- c) servizi di valutazione e stima ed emissione di pareri *pro veritate*;
- d) servizi attuariali;
- e) gestione esterna dei servizi di controllo interno;
- f) consulenza e servizi in materia di organizzazione aziendale diretti alla selezione, formazione e gestione del personale;
- g) intermediazione di titoli, consulenza per l'investimento o servizi bancari di investimento;
- h) prestazione di difesa giudiziale;
- i) altri servizi ed attività, anche di consulenza, inclusa quella legale, non collegati alla revisione, individuati, in ottemperanza ai principi di cui alla ottava direttiva n. 84/253/CEE del Consiglio del 10 aprile 1984, in tema di indipendenza della società di revisione, dalla Consob con il regolamento adottato ai sensi del comma 1 dell'art. 160.

Il citato Regolamento emittenti precisa, all'art. 149-*decies*, che rientrano tra questi ultimi servizi anche quelli di consulenza che comportano poteri di rappresentanza del cliente, nonché i servizi di assistenza legale nell'ambito di controversie.

La deliberazione di revoca ha effetto decorsi 20 giorni dalla sua trasmissione alla Consob, a meno che Consob non ne abbia vietato l'esecuzione. E', invece, prevista la possibilità di revoca d'ufficio da parte della Consob qualora la stessa rilevi una causa di incompatibilità ovvero accerti gravi irregolarità nello svolgimento dell'incarico.

La normativa codicistica prevede, invece, la possibile revoca per giusta causa, sentito il parere del collegio sindacale e la preventiva approvazione con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

Non è invece prevista alcuna *prorogatio* del soggetto incaricato del controllo contabile.

#### d) Copertura assicurativa

Com'è noto, il soggetto che svolge l'attività di controllo contabile ex art. 2409-*bis* del codice civile incorre nella responsabilità professionale propria dei componenti il collegio sindacale di cui all'art. 2407, come richiamato dall'art. 2409-*sexies* del codice civile. Non sussiste tuttavia alcun obbligo, in capo al soggetto incaricato del controllo contabile, di contrarre polizze assicurative a copertura dei danni derivanti dalla propria attività, a seguito delle responsabilità sopraccitate. Tanto meno è subordinata ad una siffatta ottemperanza l'iscrizione al registro dei revisori contabili, istituito presso il Ministero della Giustizia.

Diversamente, la normativa speciale del TUF dispone, ai fini dell'iscrizione di una società di revisione all'albo speciale di cui all'art. 161 del TUF e, quindi, ai fini dell'esercizio delle attività previste dagli articoli 155 e 158, che la società di revisione:

- sia munito di idonea garanzia bancaria o prestata da assicurazioni o intermediari qualificati iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del TUB; ovvero
- abbia stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze o errori professionali, comprensiva della garanzia per infedeltà dei dipendenti, per un ammontare stabilito annualmente dalla Consob per classi di volumi di affari ed in base ad ulteriori parametri individuati con regolamento.

Non v'è dubbio che il rilevante interesse pubblico sotteso allo svolgimento dell'incarico di revisione ai sensi del TUF, richieda obbligatoriamente per le società di revisione che vi siano abilitate la stipulazione di una copertura assicurativa disposta in base ai criteri dettati dall'*authority*.

Tuttavia, proprio in ragione della varietà dei servizi di revisione resi

dalle società di revisione, che svolgono abitualmente anche incarichi di controllo contabile ai sensi del codice civile, è possibile ritenere che tale disparità normativa possa rappresentare un vantaggio ad esclusivo beneficio della società di revisione, la cui copertura assicurativa, sotto il profilo economico, rappresenta altresì un valore aggiunto ai servizi resi alla clientela e, per converso, una barriera d'ingresso al mercato della revisione da parte delle piccole società di revisione e del revisore individuale che a tale obbligo non sono soggetti.

### e) Acquisizione di documenti e notizie utili alla revisione

Una curiosa differenza tra il TUF ed il codice civile è rappresentata dal disposto del secondo comma dell'art. 155 del TUF rispetto al dettato del sesto comma dell'art. 2409-ter del codice civile.

Recita il TUF: *“la società di revisione ha diritto di ottenere dagli amministratori della società documenti e notizie utili alla revisione ...”*. Tale principio trova, peraltro, una diversa formulazione nel codice civile, laddove il revisore o la società incaricata della revisione contabile *“può chiedere agli amministratori documenti e notizie utili al controllo ...”*.

La diversità nella formulazione dei due testi dà origine a non poche perplessità di ordine interpretativo.

Un esempio può chiarire tale diversità: si pensi alla revisione contabile di una banca quotata e di una banca non quotata. E' normale che entrambe possano ricevere comunicazioni e segnalazioni su specifici argomenti da parte dell'autorità di vigilanza e che alcune di esse possano rivestire carattere di riservatezza assoluta. In relazione a tali ultime, non si può escludere che l'informativa ivi contenuta potrebbe essere utile allo svolgimento della revisione contabile.

Essa, infatti, potrebbe evidenziare l'esistenza di irregolarità od anomalie.

Tuttavia, mentre nel primo caso gli amministratori della banca quotata hanno l'obbligo di comunicare tale informazione alla società di revisione, nel secondo caso è possibile che gli stessi eccepiscano il carattere di riservatezza delle informazioni stesse, non acconsentendo alla presa in visione da parte della società di revisione.

Si osserva che, al lato pratico, il mancato ottenimento di informazioni o di documenti necessari per poter esprimere un giudizio sul bilancio comporta, comunque, una possibile limitazione allo svolgimento delle procedure di revisione che verrà valutata in modo analogo da parte del revisore, sia in ambito TUF che Vietti, e riflesso nella relazione di

revisione in modo assolutamente identico<sup>(9)</sup>.

Una possibile spiegazione non può, per altro, essere rintracciata nelle norme che sanzionano l'impedito controllo da parte degli amministratori ai fini civilistici (art. 2625 del codice civile) il cui ambito applicativo si estende altresì ai soggetti disciplinati dal TUF e non può essere attribuita alla diversità di *environment* contabile tra società quotate, che adottano gli IAS, e società non quotate, soggette di regola ai principi contabili italiani.

Si auspica, pertanto, un riallineamento tra le due tipologie normative, allo scopo di evitare che permangano arbitrarie limitazioni nel controllo contabile ai fini Vietti o TUF.

## f) Revisione dei gruppi

Ulteriori divergenze tra controllo contabile e revisione contabile possono rinvenirsi con riferimento alla revisione dei gruppi di società.

L'art. 165 del TUF prevede infatti che alle società controllate di quotate si applichino le norme della revisione del TUF e che la società incaricata della revisione contabile della capogruppo sia interamente responsabile per la revisione del bilancio consolidato del gruppo. La società di revisione potrà pertanto non soltanto ricevere ed esaminare la documentazione di revisione da parte delle società di revisione incaricate di svolgere la revisione contabile delle controllate (c.d. revisori secondari), ma altresì richiedere alle suddette società ulteriori documenti o notizie utili ovvero procedere direttamente ad effettuare i controlli e le ispezioni ritenute opportune.

Analoga previsione non sussiste nella disciplina codicistica, dando pertanto luogo ad una differenza normativa tra società quotate e società non quotate. In relazione a tali ultime, infatti, i principi di revisione consentono una differenziazione di responsabilità tra il lavoro svolto dal revisore principale e quello del revisore secondario, permettendo quindi al revisore principale di declinare la propria responsabilità per le revisioni svolte dai revisori secondari.

---

<sup>(9)</sup> Ricordiamo che, con D.Lgs. n. 32/2007, in vigore dal 12 aprile 2007, il contenuto della relazione di revisione è stato modificato al fine di uniformare quello previsto dall'art. 156 del TUF con quello dettato per il giudizio sul bilancio dall'art. 2409-ter del codice civile. Tali modifiche troveranno applicazione con riferimento al primo esercizio sociale chiuso successivamente all'entrata in vigore del suddetto decreto e, quindi, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, nei giudizi ai bilanci d'esercizio che si chiuderanno al 31 dicembre 2008.

## g) Vigilanza

Ai sensi del TUF, le società di revisione sono soggette al controllo di qualità e ad altre attività di vigilanza da parte della Consob.

La vigilanza da parte della Consob sull'organizzazione e sull'attività delle società iscritte nell'albo speciale è volta al controllo periodico dell'indipendenza e dell'idoneità tecnica delle società di revisione, ed ha lo scopo di monitorarne, su base continuativa, l'attività. A tal fine, la commissione è autorizzata a richiedere alle società di revisione anche la comunicazione di dati e notizie ai fini di vigilanza, nonché la trasmissione di atti e di documenti ovvero ad eseguire ispezioni presso le stesse.

I soggetti incaricati del controllo contabile ai sensi del codice civile invece sono iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia, e solo in ipotesi di revisione di società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, sono soggetti, limitatamente a tali incarichi, alla vigilanza della Consob, ai sensi dell'art. 2409-*bis*, comma 2, del codice civile. In generale, ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, tali soggetti sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della Giustizia che la esercita in caso emergano fatti di rilievo attraverso una commissione centrale, in conformità a quanto previsto dal D.P.R. 6 marzo 1998, n. 99.

## h) Rapporti con il collegio sindacale

L'art. 150 del TUF ha previsto che il collegio sindacale e la società di revisione si scambino tempestivamente i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti. Con la riforma del diritto societario, è stato inserito nel codice civile l'art. 2409-*septies* che contiene analoga previsione.

In entrambi i casi, la normativa intende privilegiare il principio di trasparenza a quello di riservatezza, integrando le competenze tra gli organi di controllo allo scopo di garantire il buon governo della società<sup>(10)</sup>.

Per le finalità dei due articoli in commento, assumono rilievo le informazioni relative al sistema di controllo interno ed amministrativo-contabile che abbiano per oggetto la conformità degli atti di gestione

---

<sup>(10)</sup> Occorre tuttavia tenere presente che il principio di revisione n. 260 non interpreta in via esclusiva e liberatoria l'obbligo di effettuare tali comunicazioni al collegio sindacale, richiedendo al revisore di effettuare la comunicazione anche ad altre figure aziendali responsabili di attività di *governance*.

all'oggetto sociale, la salvaguardia del patrimonio e l'attendibilità dei dati contabili, nonché le eventuali irregolarità riscontrate dal revisore nel corso dei propri accertamenti, tali ultime possono correlarsi a norme civili, tributarie, penali o amministrative e comportare, in concreto, un pregiudizio all'interesse dei soci o dei terzi<sup>(1)</sup>.

Esula dalla normativa civilistica, ma soltanto formalmente, la comunicazione al collegio sindacale dei fatti censurabili prevista dal secondo comma dell'art. 155 del TUF.

Si tratta, a ben vedere, di una differenza epidermica e di carattere non sostanziale.

Sussiste infatti, ai sensi dell'art. 2409-*septies* del codice civile, un obbligo di scambio di informazioni rilevanti tra i soggetti incaricati del controllo contabile ed il collegio sindacale, dovendo pertanto ritenersi obbligatoria la denuncia da parte del revisore di fatti censurabili al collegio sindacale in tale contesto.

La generalità della dottrina, infatti, propende nel considerare i fatti censurabili di cui trattasi come *species* del *genus* "informazioni", con la conseguenza che la denuncia di essi al collegio sindacale costituisce un obbligo anche per il responsabile del controllo contabile ai sensi del codice civile. L'obbligo contenuto nell'art. 155 del TUF assolve ad una funzione meramente esplicativa e di rafforzamento di quanto già previsto all'art. 150 del TUF, e non comporta, quindi, l'insorgere di obblighi per il revisore diversi da quelli scaturenti dall'art. 2409-*septies* del codice civile.

---

<sup>(1)</sup> Il principio di revisione n. 260, pur attenendosi in linea di massima a tale tipologia informativa, aggiunge anche altre informazioni di carattere pratico, di estremo interesse, quali: l'approccio e le finalità generali della revisione del bilancio, le correzioni al bilancio proposte dal revisore che siano state o meno recepite dall'organo amministrativo, le problematiche relative alla scelta di principi contabili alternativi qualora l'impatto sul bilancio risulti significativo, il potenziale effetto di rischi passibili di evidenza nel bilancio, ecc.

## NORME ED ORIENTAMENTI RILEVANTI DELLA REVISIONE CONTABILE • INDICE GENERALE DEL CD<sup>(12)</sup>

### Volume I • Le principali fonti normative<sup>(13)</sup>

1. Codice Civile .....	2
2. D.Lgs. n. 58/98 “Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria” (Testo Unico della Finanza) (ultima edizione pubblicata: Dicembre 2007) (“TUF”) .....	28
3. Regolamento di attuazione n. 11971 del D.Lgs. n. 58/98, concernente la disciplina degli emittenti e successive modificazioni ed integrazioni (ultima edizione pubblicata: Giugno 2008) (“Regolamento Emittenti” o “RE”).....	63

---

<sup>(12)</sup> L’opera si articola in quattro volumi in cui sono state raccolte le norme pertinenti l’attività di Revisione Contabile in Italia, aggiornati al 19 settembre 2008.

In essi sono state raccolte le principali fonti che regolano l’attività di Revisione Contabile in Italia, escludendo quelle che ne disciplinano le modalità di utilizzo da parte del soggetto revisionato.

<sup>(13)</sup> Nella **prima sezione** sono riportati gli articoli del Codice Civile che contengono un esplicito riferimento all’intervento del Revisore Contabile. Inoltre, in appositi box, sono stati indicati: eventuali articoli del codice, richiamati nel testo della norma ed utili alla comprensione della stessa. La **seconda sezione** si compone di articoli estratti dal Testo Unico della Finanza disponibile sul sito ufficiale Consob (ultima edizione Dicembre 2007); in generale, non sono state riportate le note che corredano il testo ufficiale, salvo per quelle ritenute indispensabili alla comprensione della norma. Nella **terza sezione** sono riportati gli articoli estratti dal Regolamento Emittenti presente sul sito ufficiale Consob (ultima edizione Giugno 2008); non sono state riportate le note, salvo alcune ritenute indispensabili. Nella **quarta sezione**, ad integrazione dell’art. 8 del TUF che disciplina l’attività di Revisione Contabile per le Sim, le Società di Gestione del Risparmio e le Sicav, si riportano gli articoli estratti dal Regolamento Intermediari che disciplinano l’attività di Revisione Contabile per gli agenti di cambio, ai quali si applica, con alcune eccezioni, la normativa del TUF.

4. Regolamento di attuazione del D.Lgs. n. 58/98, Delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 concernente la disciplina degli intermediari e successive modificazioni ed integrazioni (ultima edizione pubblicata: Novembre 2007) (“Regolamento Intermediari”) .....	77
5. Regolamento Consob n. 16191 recante norme di attuazione del D.Lgs. n. 58/98 in materia di mercati (ultima edizione pubblicata: Luglio 2008) (“Regolamenti Mercati”) .....	80
6. Normativa fiscale .....	81
7. Elenco (aggiornato al 19 settembre 2008) dei Principi di Revisione italiani raccomandati e non da Consob .....	86
8. Elenco (non esaustivo) di alcune norme speciali che hanno richiesto la Revisione Contabile .....	88

## Volume I • Le principali fonti normative • Indice dettagliato

### 1. Codice Civile - Indice degli articoli selezionati

<b>TITOLO V - DELLE SOCIETÀ</b>	4
<b>CAPO V - DELLA SOCIETÀ PER AZIONI</b>	4
Sezione VI-bis - Dell'amministrazione e del controllo	4
§4. Del controllo contabile	4
<i>Art. 2409-bis (Controllo contabile)</i>	4
<i>Art. 2409-ter (Funzioni di controllo contabile)</i>	4
<i>Art. 2409-quater (Conferimento e revoca dell'incarico)</i>	5
<i>Art. 2409-quinquies (Cause di ineleggibilità e di decadenza)</i>	6
<i>Art. 2409-sexies (Responsabilità)</i>	7
<i>Art. 2409-septies (Scambio di informazioni)</i>	8
§5. Del sistema dualistico	8
<i>Art. 2409-quinquiesdecies (Controllo contabile)</i>	8
§6. Del sistema monistico	8
<i>Art. 2409-noviesdecies (Norme applicabili e controllo contabile)</i>	8
Sezione IX - Del bilancio	9
<i>Art. 2433-bis (Acconti sui dividendi)</i>	9
<i>Art. 2434-bis (Invalidità della deliberazione di approvazione del bilancio)</i>	9

Sezione X - Delle modificazioni dello statuto	10
<i>Art. 2437-ter (Criteri di determinazione del valore delle azioni)</i>	10
<i>Art. 2441 (Diritto di opzione)</i>	11
Sezione XI - Dei patrimoni destinati ad uno specifico affare	12
<i>Art. 2447-ter (Deliberazione costitutiva del patrimonio destinato)</i>	12
<i>Art. 2447-novies (Rendiconto finale)</i>	12
CAPO VI - DELLA SOCIETÀ IN ACCOMANDITA PER AZIONI	13
<i>Art. 2454 (Norme applicabili)</i>	13
CAPO VII - DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA	14
Sezione II - Dei conferimenti e delle quote	14
<i>Art. 2465 (Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti)</i>	14
Sezione III - Dell'amministrazione della società e dei controlli	15
<i>Art. 2477 (Controllo legale dei conti)</i>	15
<i>Art. 2478 (Libri sociali obbligatori)</i>	15
<i>Art. 2478-bis (Bilancio e distribuzione degli utili ai soci)</i>	15
Sezione V - Delle modificazioni dell'atto costitutivo	16
<i>Art. 2482-bis (Riduzione del capitale per perdite)</i>	16
CAPO VIII - SCIoglimento e LIQUIDAZIONE DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI	17
<i>Art. 2488 (Organi sociali)</i>	17
<i>Art. 2492 (Bilancio finale di liquidazione)</i>	17
CAPO X - DELLA TRASFORMAZIONE, DELLA FUSIONE E DELLA SCISSIONE	18
Sezione II - Della fusione delle società	18
<i>Art. 2501-bis (Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento)</i>	18
<i>Art. 2501-sexies (Relazione degli esperti)</i>	18
<i>Art. 2503 (Opposizione dei creditori)</i>	20
Sezione III - Della scissione delle società	21
<i>Art. 2506-ter (Norme applicabili)</i>	21
<b>TITOLO VI - DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE E DELLE MUTUE ASSICURATRICI</b>	22
CAPO I - DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE	22
Sezione I - Disposizioni generali. Cooperative a mutualità prevalente	22
<i>Art. 2519 (Norme applicabili)</i>	22
Sezione V - Delle modificazioni dell'atto costitutivo	23
<i>Art. 2545-octies (Perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente)</i>	23
<i>Art. 2545-novies (Modificazioni dell'atto costitutivo)</i>	23

<b>TITOLO XI - DISPOSIZIONI PENALI IN MATERIA DI SOCIETÀ E DI CONSORZI</b>	<b>24</b>
CAPO I - DELLE FALSITÀ	24
<i>Art. 2624 (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle         società di revisione)</i>	24
<i>Art. 2625 (Impedito controllo)</i>	24
CAPO IV - DEGLI ALTRI ILLECITI, DELLE CIRCOSTANZE ATTENUANTI E DELLE MISURE DI SICUREZZA PATRIMONIALI	25
<i>Art. 2635 (Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità)</i>	25
 <b>DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL CODICE CIVILE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE</b>	 <b>27</b>
CAPO I - DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE	27
Sezione V - Disposizioni relative al libro V	27
<i>Art. 111-bis</i>	27
<i>Art. 111-quater</i>	27
<i>Art. 111-novies</i>	27
<i>Art. 111-quaterdecies</i>	27
 <b>2. Testo Unico della Finanza ("TUF") - Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58</b>	
 <b>PARTE II - DISCIPLINA DEGLI INTERMEDIARI</b>	 <b>32</b>
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	32
CAPO I - VIGILANZA	32
<i>Art. 8 (Vigilanza informativa)</i>	32
<i>Art. 9 (Revisione contabile)</i>	32
<i>Art. 10 (Vigilanza ispettiva)</i>	33
<i>Art. 12 (Vigilanza sul gruppo)</i>	33
TITOLO II - SERVIZI E ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO	34
CAPO II - SVOLGIMENTO DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ	34
<i>Art. 25-bis (Prodotti finanziari emessi da banche e da imprese                 di assicurazione)</i>	34
TITOLO III - GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO	35
CAPO III - Società di investimento a capitale variabile	35
<i>Art. 48 (Scioglimento e liquidazione volontaria)</i>	35
 <b>PARTE III - DISCIPLINA DEI MERCATI E DELLA GESTIONE ACCENTRATA DI STRUMENTI FINANZIARI</b>	 <b>36</b>
TITOLO I - DISCIPLINA DEI MERCATI	36

CAPO I - MERCATI REGOLAMENTATI	36
<i>Art. 61 (Mercati regolamentati di strumenti finanziari)</i>	36
<i>Art. 76 (Vigilanza sui mercati all'ingrosso di titoli di Stato)</i>	36
CAPO II - SISTEMI DI NEGOZIAZIONE DIVERSI DAI MERCATI REGOLAMENTATI	37
<i>Art. 79 (Sistemi multilaterali di scambio di depositi monetari in euro)</i>	37
TITOLO II - GESTIONE ACCENTRATA DI STRUMENTI FINANZIARI	38
<i>Art. 80 (Attività di gestione accentrata di strumenti finanziari)</i>	38
<b>PARTE IV - DISCIPLINA DEGLI EMITTENTI</b>	<b>39</b>
TITOLO II - APPELLO AL PUBBLICO RISPARMIO	39
CAPO I - OFFERTA AL PUBBLICO DI SOTTOSCRIZIONE E DI VENDITA	39
Sezione I - Offerta al pubblico di strumenti finanziari comunitari e di prodotti finanziari diversi dalle quote o azioni di OICR aperti	39
<i>Art. 96 (Bilanci dell'emittente)</i>	39
<i>Art. 97 (Obblighi informativi)</i>	39
CAPO II - OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO O DI SCAMBIO	41
Sezione II - Offerte pubbliche di acquisto obbligatorie	41
<i>Art. 108 (Obbligo di acquisto)</i>	41
TITOLO III - EMITTENTI	43
CAPO I - INFORMAZIONE SOCIETARIA	43
<i>Art. 115 (Comunicazioni alla Consob)</i>	43
<i>Art. 116 (Strumenti finanziari diffusi tra il pubblico)</i>	43
<i>Art. 118 (Casi di inapplicabilità)</i>	44
CAPO II - DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ CON AZIONI QUOTATE	45
<i>Art. 119 (Ambito di applicazione)</i>	45
Sezione V - Organi di controllo	46
<i>Art. 150 (Informazione)</i>	46
Sezione V-bis Informazione finanziaria	47
<i>Art. 154-ter (Relazioni finanziarie)</i>	47
Sezione VI - Revisione contabile	48
<i>Art. 155 (Attività di revisione contabile)</i>	48
<i>Art. 156 (Relazioni di revisione)</i>	48
<i>Art. 157 (Effetti dei giudizi sui bilanci)</i>	49
<i>Art. 158 (Proposte di aumento di capitale, di fusione, di scissione             e di distribuzione di acconti sui dividendi)</i>	49
<i>Art. 159 (Conferimento e revoca dell'incarico)</i>	50
<i>Art. 160 (Incompatibilità)</i>	51

<i>Art. 161 (Albo speciale delle società di revisione)</i>	52
<i>Art. 162 (Vigilanza sulle società di revisione)</i>	53
<i>Art. 163 (Provvedimenti della Consob)</i>	53
<i>Art. 164 (Responsabilità)</i>	54
<i>Art. 165 (Revisione contabile dei gruppi)</i>	54
<i>Art. 165-bis (Società che controllano società con azioni quotate)</i>	55
Sezione VI-bis - Rapporti con società estere aventi sede legale in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria	56
<i>Art. 165-quater (Obblighi delle società italiane controllanti)</i>	56
<b>PARTE V - SANZIONI</b>	<b>57</b>
<b>TITOLO I - SANZIONI PENALI</b>	<b>57</b>
<b>CAPO III - REVISIONE CONTABILE</b>	<b>57</b>
<i>Art. 174-bis (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione)</i>	57
<i>Art. 174-ter (Corruzione dei revisori)</i>	57
<i>Art. 175 (Falsità nelle relazioni o comunicazioni della società di revisione) (abrogato)</i>	57
<i>Art. 176 (Utilizzazione e divulgazione di notizie riservate) (abrogato)</i>	57
<i>Art. 177 (Illeciti rapporti patrimoniali con la società assoggettata a revisione)</i>	58
<i>Art. 178 (Compensi illegali)</i>	58
<i>Art. 179 (Disposizioni comuni)</i>	58
<b>TITOLO II - SANZIONI AMMINISTRATIVE</b>	<b>59</b>
<i>Art. 193 (Informazione societaria e doveri dei sindaci e delle società di revisione)</i>	59
<i>Art. 193-bis (Rapporti con società estere aventi sede legale in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria)</i>	61
<b>PARTE VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI</b>	<b>62</b>
<i>Art. 201 (Agenti di cambio)</i>	62
<i>Art. 209 (Società di revisione)</i>	62
<i>Art. 211 (Modifiche al T.U. bancario)</i>	62
<b>3. Regolamento Emittenti - Regolamento di attuazione del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti</b>	
<b>TITOLO VI - REVISIONE CONTABILE</b>	<b>65</b>
<b>CAPO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE</b>	<b>65</b>

<i>Art. 145 (Contenuto del libro della revisione contabile)</i>	65
<i>Art. 145-bis (Criteri generali per la determinazione del corrispettivo per l'incarico di revisione contabile)</i>	65
<i>Art. 146 (Documentazione da inviare alla Consob)</i>	66
<i>Art. 147 (Documentazione relativa alle società controllate)</i>	66
<i>Art. 147-bis (Documentazione relativa alle società controllanti e alle società sottoposte a comune controllo)</i>	67
<i>Art. 148 (Conferimento dell'incarico da parte della Consob)</i>	67
<i>Art. 148-bis (Comunicazione del divieto di esecuzione della deliberazione di revoca dell'incarico di revisione)</i>	68
<i>Art. 149 (Deposito nel registro delle imprese)</i>	68
CAPO I-BIS - INCOMPATIBILITÀ	69
<i>Art. 149-bis (Definizioni)</i>	69
<i>Art. 149-ter (Procedure della società di revisione)</i>	70
<i>Art. 149-quater (Interessi finanziari)</i>	70
<i>Art. 149-quinquies (Relazioni d'affari)</i>	71
<i>Art. 149-sexies (Influenza sul processo decisionale della società di revisione)</i>	71
<i>Art. 149-septies (Rapporti di lavoro autonomo o subordinato)</i>	71
<i>Art. 149-octies (Cariche sociali)</i>	72
<i>Art. 149-novies (Cariche sociali e funzioni svolte dai familiari presso la società conferente)</i>	72
<i>Art. 149-decies (Servizi di consulenza legale)</i>	72
<i>Art. 149-undecies (Comunicazione delle situazioni di incompatibilità)</i>	73
<i>Art. 149-duodecies (Pubblicità dei corrispettivi)</i>	73
CAPO II - REVISIONE CONTABILE DEI GRUPPI	74
<i>Art. 150 (Controllo contabile delle società controllate estere)</i>	74
<i>Art. 150-bis (Controllo contabile delle società estere che controllano società con azioni quotate e delle società estere sottoposte con queste ultime a comune controllo)</i>	74
<i>Art. 151 (Criteri di esenzione per le società controllate)</i>	74
<i>Art. 151-bis (Criteri di esenzione per le società sottoposte a comune controllo)</i>	75
<i>Art. 151-ter (Modalità di determinazione delle soglie di esenzione)</i>	75
<i>Art. 152 (Ambito temporale di applicazione)</i>	76

#### 4. Regolamento degli Intermediari

<b>LIBRO III - PRESTAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ DI</b>	
<b>INVESTIMENTO E DEI SERVIZI ACCESSORI</b>	78
Parte III - AGENTI DI CAMBIO	78

<i>Art. 60 (Agenti di cambio)</i>	78
<i>Art. 61 (Controllo contabile)</i>	78
<i>Art. 62 (Conferimento e revoca dell'incarico)</i>	78
<i>Art. 63 (Comunicazioni alle Autorità di controllo)</i>	78

## 5. Regolamento Mercati

## 6. Normativa fiscale

D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 “Approvazione del Testo Unico delle imposte sui redditi” (emendato dal D.Lgs. 344/03) (G.U. n. 302, 31 dicembre 1986, Supplemento Ordinario)

Legge 24 dicembre 2007, n. 244 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2008)” (G.U. n. 300 del 28 dicembre 2007, Supplemento Ordinario n. 285)

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi” (G.U. n. 268, 16 ottobre 1973, Supplemento Ordinario)

<b>TITOLO II - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETÀ</b>	<b>82</b>
<b>CAPO II - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DELLE SOCIETÀ E DEGLI ENTI COMMERCIALI RESIDENTI</b>	
Sezione III - Consolidato mondiale	82
<i>Art. 132 (Condizioni per l'efficacia dell'opzione [Testo post riforma 2004]) [ndr Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, a decorrere dal periodo di imposta che ha inizio successivamente al 1° gennaio 2004]</i>	82
“DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2008)”	84
<b>TITOLO II - SCRITTURE CONTABILI</b>	<b>85</b>
<i>Art. 20-bis (Scritture contabili delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale)</i>	85

## 7. Principi di Revisione emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Consiglio Nazionale dei Ragionieri

## 8. Norme speciali sulla revisione

## Volume II • Principali orientamenti Consob in materia di revisione

### 1 - Conferimento e revoca dell'incarico di revisione 15

#### **Comunicazione n. 88/10121 del 30-3-1988 15**

D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136, art. 2, quarto comma<sup>2</sup>.  
Comunicazione relativa alle modalità di applicazione a seguito delle fusioni e cessioni d'azienda tra società di revisione, nonché tra società assoggettate a certificazione legale.

15

#### **Comunicazione n. BOR/RM 93002832 del 15-4-1993 17**

Società di intermediazione mobiliare - Cessazione dell'assoggettamento agli obblighi di revisione e certificazione di bilancio (ex d.P.R. n. 136/1975<sup>1</sup>) a seguito della cancellazione dall'albo Sim

17

#### **Comunicazione n. SOC/RM/94006824 dell'11-7-1994 18**

Art. 2, commi 2 e 3 del d.P.R. 31 marzo 1975, n. 136.  
Comunicazione in ordine alle dichiarazioni annuali di insussistenza di cause di incompatibilità. Nuovi fac-simile di dichiarazione

18

#### **Comunicazione n. DAC/RM/96003556 del 18-4-1996 21**

Art. 2, quinto comma del d.p.r. 31.3.1975, n. 136 -  
Criteri generali per la determinazione dei corrispettivi spettanti alle società di revisione per lo svolgimento degli incarichi di revisione e certificazione - Art. 10, secondo comma, lettera c), del d.p.r. 31 marzo 1975, n. 136 -  
raccomandazione dello schema di proposta di servizi professionali

21

#### **(PA) Comunicazione n. DAC/RM/96003558 del 18-4-1996 28**

D.P.R. 31.3.1975, n. 136 - Conferimento dell'incarico di revisione e certificazione del bilancio

28

<b>Comunicazione n. DAL/RM/96010293 del 19-11-1996</b>	<b>32</b>
Art. 3 del D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136 - Accertamento delle situazioni di incompatibilità.	32
<b>Comunicazione n. DAC/97011112 del 10-11-1997</b>	<b>33</b>
Art. 3, primo comma, del D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136 - Dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità. Accertamento delle situazioni di incompatibilità (nell'ipotesi in cui nella compagine sociale delle società di revisione sia presente anche una persona giuridica)	33
<b>Comunicazione n. DAC/99005796 del 27-1-1999</b>	<b>34</b>
D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 - Chiarimenti in merito alla determinazione dei parametri di esenzione dagli obblighi di revisione	34
<b>Comunicazione n. DAC/99023119 del 25-3-1999</b>	<b>36</b>
Art. 159, secondo comma, del d.lgs. 24.2.1998, n. 58 - Status di revisore principale	36
<b>Comunicazione n. DAC/36056 del 12-5-2000</b>	<b>37</b>
Periodo minimo di interruzione dell'incarico al termine del novennio	37
<b>Comunicazione n. DAC/36058 del 12-5-2000</b>	<b>38</b>
Periodo minimo di interruzione dell'incarico al termine del novennio	38
<b>Comunicazione n. DEM/1019561 del 15-3-2001</b>	<b>39</b>
Art. 159, comma 4, del d.lgs. 24.2.1998, n. 58 (T.U.) - Richiesta di parere (rinnovo dell'incarico di revisione - mandatory rotation)	39

<b>Comunicazione n. DEM/3030464 del 12-5-2003</b>	<b>40</b>
Conferimento di incarichi alla società di revisione ed ai soggetti ad essa collegati.	40
<b>Comunicazione n. 5001226 del 12-1-2005</b>	<b>41</b>
Art.147, comma 1, del Regolamento Emittenti - Elenco delle società controllate da emittenti quotati esenti dagli obblighi di revisione contabile del bilancio d'esercizio, di cui all'art. 165 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U).	41
<b>Comunicazioni nn. DEM/6025868-6025869-6025871 del 23-3-2006</b>	<b>43</b>
Termini e durata degli incarichi di revisione contabile - Art. 159, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262	43
<b>Comunicazione n. DEM/7071918 dell'1-8-2007</b>	<b>45</b>
Art. 160, comma 1 - quater del D.Lgs. n. 58 del 1998	45
<b>[2 - Contribuzioni</b>	
<b>Comunicazione Consob n. 99009588 del 12 febbraio 1999</b>	
Esposizione in bilancio dei dati relativi ai ricavi da corrispettivi da prendere a riferimento per l'applicazione del contributo di vigilanza] <i>[Testo omissis]</i>	
<b>3 - Controlli societari</b>	<b>50</b>
<b>Comunicazione n. DAC/RM/97001574 del 20-2-1997</b>	<b>50</b>
Raccomandazioni in materia di controlli societari	50
<b>Comunicazione n. DAC/98015375 del 27-2-1998</b>	<b>57</b>
Comunicazione in materia di informazioni di bilancio	

concernenti le operazioni con parti correlate	57
<b>Comunicazione n. DAC/98015383 del 27-2-1998</b>	<b>59</b>
Comunicazione in materia di informazioni di bilancio concernenti le operazioni con parti correlate	59
<b>Comunicazione n. DEM/1025564 del 6-4-2001</b>	<b>60</b>
Comunicazione sui contenuti della relazione del collegio sindacale all'assemblea di cui agli artt. 2429, comma 3, del codice civile e 153, comma 1, del d.lgs. 58/98 - Scheda riepilogativa dell'attività di controllo svolta dai collegi sindacali	60
<b>Comunicazione n. DEM/1041543 del 24-5-2001</b>	<b>65</b>
Scheda di controllo sui bilanci delle società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani. Integrazione dell'elenco dei provvedimenti richiamati nelle istruzioni sui riquadri IV.1 e IV.2	65
<b>Comunicazione n. DEM/3021582 del 4-4-2003</b>	<b>66</b>
Scheda riepilogativa dell'attività di controllo svolta dai collegi sindacali <sup>1</sup> - modifiche ed integrazioni tecniche	66
<b>Comunicazione n. DEM/6037577 del 28-4-2006</b>	<b>68</b>
Modifiche alla scheda di controllo sui bilanci delle società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani, di cui alla Comunicazione n. DEM/3021574 del 4 aprile 2003 - Richiesta ai sensi dell'articolo 162, secondo comma, lettera a) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (1)	68
<b>Comunicazione n. DEM/7022793 del 16-3-2007</b>	<b>70</b>
Modifiche alla scheda di controllo sui bilanci d'esercizio delle società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani - Richiesta ai sensi dell'articolo 162, secondo comma, lettera a) del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998	70

#### 4 - Fatti censurabili 72

**Comunicazione n. SOC/RM/93002422 del 31-3-1993 72**

Art. 1 del d.p.r. 31.3.1975, n. 136 - Fatti censurabili. 72

**Comunicazione n. SOC/RM/93002423 del 31-3-1993 74**

a) Appostazioni di bilancio espressamente previste da norme civilistiche speciali relative ad un trattamento contabile difforme da quello richiesto dai principi contabili richiamati dalla delibera Consob n. 1079 dell'8 aprile 1982.

b) Revisione e certificazione dei bilanci di società coinvolte in indagini relative al pagamento di tangenti ovvero di società operanti nel settore oggetto di tangenti per le quali la direzione non sia stata inquisita. 74

**Comunicazione n. SOC/RM/93009748 del 19-11-1993 82**

Revisione e certificazione dei bilanci di società coinvolte in indagini relative al pagamento di tangenti ovvero di società operanti nel settore oggetto di tangenti per le quali la direzione non sia stata inquisita. 82

#### 5 - Funzioni di controllo interno 83

**Comunicazione n. DEM/94875 del 27-12-2000 83**

Affidamento alle società di revisione iscritte nell'Albo Speciale della funzione di controllo interno 83

#### [6 - Garanzia stipulata da società di revisione

**[Comunicazione n. DEM/4087930 del 6-10-2004**

[Art. 162, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 24.2.1998, n. 58 - Richiesta di informazioni in merito alle garanzie stipulate dalle società di revisione iscritte nell'Albo Speciale a copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività di revisione contabile ai sensi dell'art. 161, comma 4, del D.Lgs. 58/98. ] *[Testo omissis]*

**[Delibera Consob n. 15898 del 24 aprile 2007**

Determinazione dell'ammontare della garanzia o della copertura assicurativa delle società di revisione iscritte nell'Albo Speciale tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 161, comma 4, del D.Lgs 24 febbraio 1998,58.] *[Testo omissso]*

**[Delibera Consob n. 16503 del 4 giugno 2008**

Determinazione dell'ammontare della garanzia o della copertura assicurativa della società di revisione iscritte nell'Albo Speciale tenuto dalla Consob ai sensi dell'art.161, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, 58. ]] *[Testo omissso]*

**[7 - Informazione periodica****[Comunicazione n. DEM/3047871 del 18-7-2003**

[Richiesta di dati e notizie ai sensi dell'art. 162, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 24 febbraio 1998,n. 58]]  
*[Testo omissso]*

**8 - Raccomandazione dei principi di revisione**

85

**(A) Delibera n. 9082 del 21-2-1995**

85

Raccomandazione alle società di revisione iscritte all'Albo Speciale di cui all'art. 8 del d.p.r. 31 marzo 1975, n. 136 dell'adozione del principio di revisione sulla continuità aziendale emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti (CNDC) e dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri e Periti Commerciali (CNRPC)

85

**Delibera Consob n. 10867 del 31-7-19971**

86

Adozione del principio di revisione relativo al controllo contabile delle relazioni semestrali delle società quotate in borsa e raccomandazione alle società di revisione, iscritte all'Albo Speciale di cui all'articolo 8, d.P.R. n. 136/75, di adottare lo stesso principio

86

<b>Comunicazione n. DAC/99088450 dell'1-12-1999</b>	<b>101</b>
Comunicazione sulle modalità di redazione della relazione prevista dall'art. 156 del d.lgs 24.2.1998, n. 58, ai sensi dell'art. 162, secondo comma, lett. c) del medesimo decreto	101
<b>Comunicazione n. DEM/1058048 del 27-7-2001</b>	<b>110</b>
Principio da adottare per la revisione contabile dei bilanci degli intermediari. Raccomandazione ai sensi dell'art. 162, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58	110
<b>Comunicazione n. DEM/1061609 del 9-8-2001</b>	<b>129</b>
Principio di verifica dei dati pro-forma e di stesura della relazione della società di revisione. Raccomandazione ai sensi dell'art. 162, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58	129
<b>(PA) Delibera n. 13809 del 30-10-2002</b>	<b>143</b>
Raccomandazione dei principi di revisione contabile emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri e dei Periti Commerciali	143
<b>(A) Delibera n. 14062 del 30-4-2003</b>	<b>145</b>
Raccomandazione alle società di revisione iscritte nell'Albo Speciale di adottare un documento transitorio per la revisione contabile dei bilanci d'esercizio e consolidato delle banche chiusi a partire dal 31.12.2002	145
<b>Delibera n. 14186 del 30-7-2003</b>	<b>146</b>
Raccomandazione del nuovo principio di revisione "L'utilizzo del lavoro di altri revisori"	146
<b>Delibera n. 14352 del 17-12-2003</b>	<b>147</b>
Raccomandazione alle società di revisione iscritte nell'Albo Speciale di adottare nei lavori di revisione contabile il principio di	

revisione <i>“Comunicazione di fatti e circostanze attinenti la revisione ai responsabili delle attività di governance”</i> emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri e dei Periti Commerciali	147
<b>Delibera n. 14768 del 4-11-2004</b>	<b>148</b>
Raccomandazione alle società di revisione iscritte nell’Albo Speciale di adottare il <i>“Principio sulla revisione dei bilanci delle banche”</i>	148
<b>Delibera n. 15185 del 5-10-2005</b>	<b>149</b>
Raccomandazione alle società di revisione iscritte nell’Albo Speciale e alle società di revisione iscritte nel Registro dei Revisori Contabili nell’esercizio dell’attività di revisione contabile sui bilanci degli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante di adottare il documento <i>“Principi sull’indipendenza del revisore”</i> emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri e dei Periti Commerciali	149
<b>Delibera n. 15665 del 6-12-2006</b>	<b>150</b>
Adozione dei principi di revisione contabile emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri e dei Periti Commerciali	150
<b>Delibera n. 16137 del 2 ottobre 2007</b>	<b>152</b>
Adozione dei principi di revisione contabile emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri e dei Periti Commerciali	152
<b>Delibera n. 16231 del 21 novembre 2007</b>	<b>153</b>
Adozione dei principi di revisione contabile emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri e dei Periti Commerciali	153

<b>9 - Relazioni della società di revisione e attività di controllo contabile</b>	<b>154</b>
<b>Comunicazione n. 84/00994 del 26-1-1984</b>	<b>154</b>
Art. 7 del d.p.r. 31 marzo 1975, n. 136 - Richiesta parere di congruità	154
<b>Comunicazione n. SOC/RM/94011557 del 15-12-1994</b>	<b>155</b>
D.p.r. 31.3.1975 n. 136 1 - Documentazione del lavoro di revisione contabile.	155
<b>Comunicazione n. DAC/RM/95001593 del 24-2-1995</b>	<b>156</b>
Modalità di redazione della relazione di certificazione prevista dall'art. 4 del d.p.r. 31.3.1975, n. 1361 nei casi di società in liquidazione	156
<b>Comunicazione n. DAC/99023932 del 29-3-1999</b>	<b>157</b>
Comunicazione in materia di attività di controllo contabile nel corso dell'esercizio	157
<b>Comunicazione n. DAC/99088450 dell'1-12-1999</b>	<b>162</b>
Comunicazione sulle modalità di redazione della relazione prevista dall'art. 156 del d.lgs 24.2.1998, n. 58, ai sensi dell'art. 162, secondo comma, lett. c) del medesimo decreto	162
<b>Comunicazione n. 73063 del 5-10-2000</b>	<b>171</b>
Modalità di redazione delle relazioni emesse dalle società di revisione in occasione di operazioni di fusione e scissione	171
<b>Comunicazione n. DEM/5025723 del 15-4-2005</b>	<b>180</b>
Regime introdotto dagli artt. 81, 81 bis, 82 e 82 bis del Regolamento Emittenti, come modificato dalla delibera	

Consob n. 14990 del 14 aprile 2005 - Natura dei lavori di revisione da svolgere nella fase di transizione ai principi IAS/IFRS 180

## **10 - Requisiti di onorabilità degli amministratori 182**

**Comunicazione n. DAL/RM/96011459 del 30-12-1996 182**

Quesito in merito agli effetti della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (cd. “patteggiamento”) riguardo ai requisiti di onorabilità degli amministratori delle società di revisione di cui all’art. 8 bis del D.P.R. n. 136 del 1975 182

### **Orientamenti della Consob in ordine cronologico**

**Comunicazione n. 84/00994 del 26-1-1984 154**

Art. 7 del d.p.r. 31 marzo 1975, n. 136 - Richiesta parere di congruità 154

**Comunicazione n. 88/10121 del 30-3-1988 15**

D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136, art. 2, quarto comma<sup>2</sup>. Comunicazione relativa alle modalità di applicazione a seguito delle fusioni e cessioni d’azienda tra società di revisione, nonché tra società assoggettate a certificazione legale. 15

**Comunicazione n. SOC/RM/93002422 del 31-3-1993 72**

Art. 1 del d.p.r. 31.3.1975, n. 136 - Fatti censurabili. 72

**Comunicazione n. SOC/RM/93002423 del 31-3-1993 74**

a) Appostazioni di bilancio espressamente previste da norme civilistiche speciali relative ad un trattamento contabile difforme da quello richiesto dai principi contabili richiamati dalla delibera Consob n. 1079 dell’8 aprile 1982.

b) Revisione e certificazione dei bilanci di società coinvolte in indagini relative al pagamento di tangenti ovvero di società operanti nel settore oggetto di tangenti per le quali la direzione non sia stata inquisita.	74
<b>Comunicazione n. BOR/RM 93002832 del 15-4-1993</b>	<b>17</b>
Società di intermediazione mobiliare - Cessazione dell'assoggettamento agli obblighi di revisione e certificazione di bilancio (ex d.P.R. n. 136/1975 1) a seguito della cancellazione dall'albo Sim	17
<b>Comunicazione n. SOC/RM/93009748 del 19-11-1993</b>	<b>82</b>
Revisione e certificazione dei bilanci di società coinvolte in indagini relative al pagamento di tangenti ovvero di società operanti nel settore oggetto di tangenti per le quali la direzione non sia stata inquisita.	82
<b>Comunicazione n. SOC/RM/94006824 dell'11-7-1994</b>	<b>18</b>
Art. 2, commi 2 e 3 del d.P.R. 31 marzo 1975, n. 136. Comunicazione in ordine alle dichiarazioni annuali di insussistenza di cause di incompatibilità. Nuovi fac-simile di dichiarazione	18
<b>Comunicazione n. SOC/RM/94011557 del 15-12-1994</b>	<b>155</b>
D.p.r. 31.3.1975 n. 136 1 - Documentazione del lavoro di revisione contabile.	155
<b>(A) Delibera n. 9082 del 21-2-1995</b>	<b>85</b>
Raccomandazione alle società di revisione iscritte all'Albo Speciale di cui all'art. 8 del d.p.r. 31 marzo 1975, n. 136 dell'adozione del principio di revisione sulla continuità aziendale emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti (CNDC) e dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri e Periti Commerciali (CNRPC)	85

<b>Comunicazione n. DAC/RM/95001593 del 24-2-1995</b>	<b>156</b>
Modalità di redazione della relazione di certificazione prevista dall'art. 4 del d.p.r. 31.3.1975, n. 1361 nei casi di società in liquidazione	156
<b>Comunicazione n. DAC/RM/96003556 del 18-4-1996</b>	<b>21</b>
Art. 2, quinto comma del d.p.r. 31.3.1975, n. 136 - Criteri generali per la determinazione dei corrispettivi spettanti alle società di revisione per lo svolgimento degli incarichi di revisione e certificazione	
Art. 10, secondo comma, lettera c), del d.p.r. 31 marzo 1975, n. 136 - raccomandazione dello schema di proposta di servizi professionali	21
<b>(PA) Comunicazione n. DAC/RM/96003558 del 18-4-1996</b>	<b>28</b>
D.P.R. 31.3.1975, n. 136 - Conferimento dell'incarico di revisione e certificazione del bilancio	28
<b>Comunicazione n. DAL/RM/96010293 del 19-11-1996</b>	<b>32</b>
Art. 3 del D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136 - Accertamento delle situazioni di incompatibilità.	32
<b>Comunicazione n. DAL/RM/96011459 del 30-12-1996</b>	<b>182</b>
Quesito in merito agli effetti della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (cd. "patteggiamento") riguardo ai requisiti di onorabilità degli amministratori delle società di revisione di cui all'art. 8 bis del D.P.R. n. 136 del 1975	182
<b>Comunicazione n. DAC/RM/97001574 del 20-2-1997</b>	<b>50</b>
Raccomandazioni in materia di controlli societari	50
<b>Delibera Consob n. 10867 del 31-7-19971</b>	<b>86</b>
Adozione del principio di revisione relativo al controllo contabile delle relazioni semestrali delle società quotate	

in borsa e raccomandazione alle società di revisione, iscritte all'Albo Speciale di cui all'articolo 8, d.P.R. n. 136/75, di adottare lo stesso principio	86
<b>Comunicazione n. DAC/97011112 del 10-11-1997</b>	<b>33</b>
Art. 3, primo comma, del D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136 - Dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità. Accertamento delle situazioni di incompatibilità (nell'ipotesi in cui nella compagine sociale delle società di revisione sia presente anche una persona giuridica)	33
<b>Comunicazione n. DAC/98015375 del 27-2-1998</b>	<b>57</b>
Comunicazione in materia di informazioni di bilancio concernenti le operazioni con parti correlate	57
<b>Comunicazione n. DAC/98015383 del 27-2-1998</b>	<b>59</b>
Comunicazione in materia di informazioni di bilancio concernenti le operazioni con parti correlate	59
<b>Comunicazione n. DAC/99005796 del 27-1-1999</b>	<b>34</b>
D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 - Chiarimenti in merito alla determinazione dei parametri di esenzione dagli obblighi di revisione	34
<b>Comunicazione Consob n. 99009588 del 12 febbraio 1999</b>	
Esposizione in bilancio dei dati relativi ai ricavi da corrispettivi da prendere a riferimento per l'applicazione del contributo di vigilanza] <i>[Testo omissis]</i>	
<b>Comunicazione n. DAC/99023119 del 25-3-1999</b>	<b>36</b>
Art. 159, secondo comma, del d.lgs. 24.2.1998, n. 58 - Status di revisore principale	36
<b>Comunicazione n. DAC/99023932 del 29-3-1999</b>	<b>157</b>

Comunicazione in materia di attività di controllo contabile nel corso dell'esercizio	157
<b>Comunicazione n. DAC/99088450 dell'1-12-1999</b>	<b>101</b>
Comunicazione sulle modalità di redazione della relazione prevista dall'art. 156 del d.lgs 24.2.1998, n. 58, ai sensi dell'art. 162, secondo comma, lett. c) del medesimo decreto	101
<b>Comunicazione n. DAC/99088450 dell'1-12-1999</b>	<b>162</b>
Comunicazione sulle modalità di redazione della relazione prevista dall'art. 156 del d.lgs 24.2.1998, n. 58, ai sensi dell'art. 162, secondo comma, lett. c) del medesimo decreto	162
<b>Comunicazione n. DAC/36056 del 12-5-2000</b>	<b>37</b>
Periodo minimo di interruzione dell'incarico al termine del novennio	37
<b>Comunicazione n. DAC/36058 del 12-5-2000</b>	<b>38</b>
Periodo minimo di interruzione dell'incarico al termine del novennio	38
<b>Comunicazione n. 73063 del 5-10-2000</b>	<b>171</b>
Modalità di redazione delle relazioni emesse dalle società di revisione in occasione di operazioni di fusione e scissione	171
<b>Comunicazione n. DEM/94875 del 27-12-2000</b>	<b>83</b>
Affidamento alle società di revisione iscritte nell'Albo Speciale della funzione di controllo interno	83
<b>Comunicazione n. DEM/1019561 del 15-3-2001</b>	<b>39</b>
Art. 159, comma 4, del d.lgs. 24.2.1998, n. 58 (T.U.) - Richiesta di parere (rinnovo dell'incarico di revisione - mandatory rotation)	39

<b>Comunicazione n. DEM/1025564 del 6-4-2001</b>	<b>60</b>
Comunicazione sui contenuti della relazione del collegio sindacale all'assemblea di cui agli artt. 2429, comma 3, del codice civile e 153, comma 1, del d.lgs. 58/98 - Scheda riepilogativa dell'attività di controllo svolta dai collegi sindacali	60
<b>Comunicazione n. DEM/1041543 del 24-5-2001</b>	<b>65</b>
Scheda di controllo sui bilanci delle società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani. Integrazione dell'elenco dei provvedimenti richiamati nelle istruzioni sui riquadri IV.1 e IV.2	65
<b>Comunicazione n. DEM/1058048 del 27-7-2001</b>	<b>110</b>
Principio da adottare per la revisione contabile dei bilanci degli intermediari. Raccomandazione ai sensi dell'art. 162, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58	110
<b>Comunicazione n. DEM/1061609 del 9-8-2001</b>	<b>129</b>
Principio di verifica dei dati pro-forma e di stesura della relazione della società di revisione. Raccomandazione ai sensi dell'art. 162, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58	129
<b>(PA) Delibera n. 13809 del 30-10-2002</b>	<b>143</b>
Raccomandazione dei principi di revisione contabile emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri e dei Periti Commerciali	143
<b>Comunicazione n. DEM/3021582 del 4-4-2003</b>	<b>66</b>
Scheda riepilogativa dell'attività di controllo svolta dai collegi sindacali <sup>1</sup> - modifiche ed integrazioni tecniche	66
<b>(A) Delibera n. 14062 del 30-4-2003</b>	<b>145</b>

Raccomandazione alle società di revisione iscritte nell'Albo Speciale di adottare un documento transitorio per la revisione contabile dei bilanci d'esercizio e consolidato delle banche chiusi a partire dal 31.12.2002	145
<b>Comunicazione n. DEM/3030464 del 12-5-2003</b>	<b>40</b>
Conferimento di incarichi alla società di revisione ed ai soggetti ad essa collegati.	40
<b>[Comunicazione n. DEM/3047871 del 18-7-2003</b>	
[Richiesta di dati e notizie ai sensi dell'art. 162, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58]] <i>[Testo omissso]</i>	
<b>Delibera n. 14186 del 30-7-2003</b>	<b>146</b>
Raccomandazione del nuovo principio di revisione "L'utilizzo del lavoro di altri revisori"	146
<b>Delibera n. 14352 del 17-12-2003</b>	<b>147</b>
Raccomandazione alle società di revisione iscritte nell'Albo Speciale di adottare nei lavori di revisione contabile il principio di revisione "Comunicazione di fatti e circostanze attinenti la revisione ai responsabili delle attività di governance" emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri e dei Periti Commerciali	147
<b>[Comunicazione n. DEM/4087930 del 6-10-2004</b>	
[Art. 162, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 24.2.1998, n. 58 - Richiesta di informazioni in merito alle garanzie stipulate dalle società di revisione iscritte nell'Albo Speciale a copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività di revisione contabile ai sensi dell'art. 161, comma 4, del D.Lgs. 58/98. ] <i>[Testo omissso]</i>	
<b>Delibera n. 14768 del 4-11-2004</b>	<b>148</b>
Raccomandazione alle società di revisione iscritte nell'Albo Speciale di adottare il "Principio sulla revisione dei bilanci delle banche"	148

**Comunicazione n. 5001226 del 12-1-2005** **41**

Art.147, comma 1, del Regolamento Emittenti - Elenco delle società controllate da emittenti quotati esenti dagli obblighi di revisione contabile del bilancio d'esercizio, di cui all'art. 165 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.). 41

**Comunicazione n. DEM/5025723 del 15-4-2005** **180**

Regime introdotto dagli artt. 81, 81 bis, 82 e 82 bis del Regolamento Emittenti, come modificato dalla delibera Consob n. 14990 del 14 aprile 2005 - Natura dei lavori di revisione da svolgere nella fase di transizione ai principi IAS/IFRS 180

**Delibera n. 15185 del 5-10-2005** **149**

Raccomandazione alle società di revisione iscritte nell'Albo Speciale e alle società di revisione iscritte nel Registro dei Revisori Contabili nell'esercizio dell'attività di revisione contabile sui bilanci degli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante di adottare il documento "Principi sull'indipendenza del revisore" emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri e dei Periti Commerciali 149

**Comunicazioni nn. DEM/6025868-6025869-6025871 del 23-3-2006** **43**

Termini e durata degli incarichi di revisione contabile - Art. 159, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262 43

**Comunicazione n. DEM/6037577 del 28-4-2006** **68**

Modifiche alla scheda di controllo sui bilanci delle società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani, di cui alla Comunicazione n. DEM/3021574 del 4 aprile 2003 - Richiesta ai sensi dell'articolo 162, secondo comma, lettera a) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (1) 68

<b>Delibera n. 15665 del 6-12-2006</b>	<b>150</b>
Adozione dei principi di revisione contabile emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri e dei Periti Commerciali	150
<b>Comunicazione n. DEM/7022793 del 16-3-2007</b>	<b>70</b>
Modifiche alla scheda di controllo sui bilanci d'esercizio delle società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani - Richiesta ai sensi dell'articolo 162, secondo comma, lettera a) del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998	70
<b>[Delibera Consob n. 15898 del 24 aprile 2007</b>	
Determinazione dell'ammontare della garanzia o della copertura assicurativa delle società di revisione iscritte nell'Albo Speciale tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 161, comma 4, del D.Lgs 24 febbraio 1998,58.] [ <i>Testo omissis</i> ]	
<b>Comunicazione n. DEM/7071918 dell'1-8-2007</b>	<b>45</b>
Art. 160, comma 1 - quater del D.Lgs. n. 58 del 1998	45
<b>Delibera n. 16137 del 2 ottobre 2007</b>	<b>152</b>
Adozione dei principi di revisione contabile emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri e dei Periti Commerciali	152
<b>Delibera n. 16231 del 21 novembre 2007</b>	<b>153</b>
Adozione dei principi di revisione contabile emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri e dei Periti Commerciali	153
<b>[Delibera Consob n. 16503 del 4 giugno 2008</b>	
Determinazione dell'ammontare della garanzia o della copertura assicurativa della società di revisione iscritte nell'Albo	

Speciale tenuto dalla Consob ai sensi dell'art.161, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, 58. ]] [*Testo omissis*]

## Volume III - Raccolta dei documenti di ricerca Assirevi

### Indice dei documenti di Ricerca Assirevi - In vigore

#### Documento di ricerca n. 28 14

IMPOSTAZIONE DEL LAVORO DI REVISIONE IN SITUAZIONI IN CUI COMPONENTI DELLA DIREZIONE AZIENDALE SONO COINVOLTI IN INDAGINI RELATIVE AL PAGAMENTO DI TANGENTI (MARZO 1993) 14

#### Documento di ricerca n. 28 Bis 20

IMPOSTAZIONE DEL LAVORO DI REVISIONE IN SITUAZIONI IN CUI, IN ESERCIZI PRECEDENTI QUELLO OGGETTO DI REVISIONE, COMPONENTI DELLA DIREZIONE AZIENDALE SONO STATI COINVOLTI IN INDAGINI RELATIVE AL PAGAMENTO DI TANGENTI (MARZO 1996) 20

#### [Documento n. 42

TRATTAMENTO CONTABILE DEL PREMIO DI RISULTATO PREVISTO DAL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER L'INDUSTRIA METALMECCANICA PRIVATA. (MARZO 1995)] [*Testo omissis*]

#### [Documento n. 44 - In Vigore

EFFETTI SUL BILANCIO CONSOLIDATO NEL CASO DI FUSIONE DA PARTE DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE DI UNA CONTROLLATA GIÀ CONSOLIDATA (SETTEMBRE 1995)] [*Testo omissis*]

#### Documento di ricerca n. 51 23

“LIMITATE PROCEDURE DI VERIFICA” STABILITE E SVOLTE DALLO STESSO REVISORE SUI BILANCI DI PARTECIPATE NELL'AMBITO DI INCARICHI DI REVISIONI CONTABILI COMPLETE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO DELLA PARTECIPANTE O CAPOGRUPPO E DEL CONSOLIDATO (GIUGNO 1996) 23

<b>Documento di ricerca n. 57</b>	<b>28</b>
LETTERE DI SCARICO DI RESPONSABILITÀ IN CASO DI UTILIZZO DI CARTE DI LAVORO DI UN REVISORE DA PARTE DI UN ALTRO REVISORE NEL CONTESTO DI UN LAVORO DI “DUE DILIGENCE” O SIMILARE (APRILE 1997)	28
<b>Documento di ricerca n. 72</b>	<b>38</b>
INVIO IN CONSOB DELLA RELAZIONE DI REVISIONE E DELLA SCHEDA DI CONTROLLO DA PARTE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE (GIUGNO 2001)	38
<b>Documento di ricerca n. 73</b>	<b>39</b>
LETTERA DI ATTESTAZIONE PER L'ESAME DEI DATI PRO-FORMA (NOVEMBRE 2001)	39
<b>Documento di ricerca n. 77</b>	<b>42</b>
LETTERA CHE IL REVISORE USCENTE OTTIENE DAL REVISORE ENTRANTE IN OCCASIONE DELLA MESSA A DISPOSIZIONE DELLE CARTE DI LAVORO (MARZO 2002)	42
<b>[Documento n. 81</b>	
IL TRATTAMENTO DEL TFR NEI BILANCI REDATTI SECONDO GLI IAS (IFRS) (SETTEMBRE 2002) [ <i>Testo omissso</i> ]	
<b>[Documento n. 82</b>	
CONSOLIDAMENTO DEI BILANCI DI CONTROLLATE ARGENTINE (FEBBRAIO 2003) [ <i>Testo omissso</i> ]	
<b>Documento di ricerca n. 83</b>	<b>45</b>
DICHIARAZIONE DEL REVISORE SULL'EQUIVALENZA DEI PRINCIPI DI REVISIONE ADOTTATI DAL REVISORE DI EMITTENTI ESTERI E SULL'EQUIVALENZA DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA (FEBBRAIO 2003)	45

<b>Documento di ricerca n. 86</b>	<b>48</b>
OTTENIMENTO DI INFORMAZIONI SCRITTE DALLE BANCHE: IL NUOVO MODELLO ABI (SETTEMBRE 2004)	48
<b>Documento di ricerca n. 87</b>	<b>50</b>
MODELLO DI DICHIARAZIONE SCRITTA CHE IL REVISORE SECONDARIO DEVE RILASCIARE AL REVISORE PRINCIPALE SECONDO QUANTO PREVISTO DAL PRINCIPIO DI REVISIONE DOCUMENTO 600 (NOVEMBRE 2004)	50
<b>Documento di Ricerca n. 88</b>	<b>53</b>
IL COMPORTAMENTO DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE INCARICATA DI SVOLGERE ATTIVITÀ DI REVISIONE CONTABILE DEL BILANCIO A TITOLO VOLONTARIO: RAPPORTI CON IL SOGGETTO INCARICATO DI SVOLGERE IL CONTROLLO CONTABILE AI SENSI DEGLI ARTT. 2409-BIS E SUCCESSIVI DEL CODICE CIVILE (DICEMBRE 2004)	53
<b>Documento di Ricerca n. 89</b>	<b>57</b>
ALCUNE PROBLEMATICHE PRESENTI NELL'ATTIVITÀ DI REVISIONE DEI RENDICONTI DEI FONDI SPECULATIVI (GENNAIO 2005)	57
<b>Documento di ricerca n. 90</b>	<b>59</b>
IL MODELLO DI RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE NEI CASI DI REVISIONE CONDOTTA AI SENSI DELL'ART. 2409-TER DEL C.C. E DI REVISIONE A TITOLO VOLONTARIO (MARZO 2005)	59
<b>Documento di Ricerca n. 91</b>	<b>64</b>
L'ATTIVITÀ DI REVISIONE CONTABILE NELLA FASE DI TRANSIZIONE AGLI IAS/IFRS (GIUGNO 2005)	64
<b>Documento di ricerca n. 91 Bis</b>	<b>81</b>
LA RELAZIONE DI REVISIONE SUL PRIMO BILANCIO COMPLETO IFRS (NOVEMBRE 2006)	81

<b>Documento di Ricerca n. 92</b>	<b>92</b>
RAPPORTI TRA SOCIETÀ DI REVISIONE E IL COLLEGIO SINDACALE NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO REVISIONALE SVOLTO NEL CASO DI REVISIONE CONTABILE PREVISTA DA LEGGI (GIUGNO 2005)	92
<b>[Documento n. 94</b>	
CONSOLIDATO FISCALE NAZIONALE - ASPETTI CONTABILI (OTTOBRE 2005)] [ <i>Testo omissis</i> ]	
<b>Documento di ricerca n. 95</b>	<b>105</b>
SOTTOSCRIZIONE DELLE DICHIARAZIONI FISCALI (OTTOBRE 2005)	105
<b>Documento di ricerca n. 96</b>	<b>120</b>
SOCIETÀ SPORTIVE: EFFETTI SULLA RELAZIONE DEL REVISORE DELL'APPLICAZIONE DELLA COSIDDETTA LEGGE "SALVA CALCIO" (GENNAIO 2006)	120
<b>Documento di ricerca n. 97</b>	<b>123</b>
COMUNICAZIONE DI FATTI E CIRCOSTANZE ATTINENTI LA REVISIONE RICHIESTA DAI RESPONSABILI DELLE ATTIVITÀ DI GOVERNANCE DELLA SOCIETÀ REVISIONATA (LUGLIO 2006)	123
<b>Documento di ricerca n. 99</b>	<b>126</b>
LEGGE TUTELA DEL RISPARMIO: DISCIPLINA TRANSITORIA DELLE SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ CONTENUTA NELL'ART. 42, COMMA 5. (OTTOBRE 2006)	126
<b>Documento di ricerca n. 100</b>	<b>131</b>
SOTTOSCRIZIONE DELLE DICHIARAZIONI FISCALI (NOVEMBRE 2006)	131
<b>Documento di ricerca n. 102</b>	<b>146</b>
DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI E RUOLO DEL REVISORE (FEBBRAIO 2007)	146

<b>Documento di ricerca n. 103</b>	<b>152</b>
IL CONTENUTO DEL LIBRO DELLA REVISIONE (FEBBRAIO 2007)	152
<b>Documento di ricerca n. 105</b>	<b>170</b>
INDICATORI ALTERNATIVI DI PERFORMANCE (MARZO 2007)	170
<b>Documento di ricerca n. 106</b>	<b>177</b>
LA RELAZIONE DI REVISIONE SUL BILANCIO IFRS - IL TRATTAMENTO DELLA MODIFICA DELLE INFORMAZIONI COMPARATIVE (MARZO 2007)	177
<b>Documento di ricerca n. 107</b>	<b>182</b>
LA RELAZIONE DI REVISIONE SUL BILANCIO IFRS E GLI EFFETTI DEI PROVVEDIMENTI EMANATI IN ATTUAZIONE DELL'ART. 9 DEL D.LGS. 38/2005 (MARZO 2007, EMANDATO APRILE 2008)	182
<b>[Documento n. 108</b>	
IMPATTI CONTABILI DERIVANTI DALLA INDEDUCIBILITÀ FISCALE DEGLI AMMORTAMENTI DEI FABBRICATI STRUMENTALI (MARZO 2007)] [ <i>Testo omissis</i> ]	
<b>[Documento n. 109</b>	
RAPPRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERAZIONI DI FACTORING PRO-SOLUTO SECONDO GLI IAS NEI BILANCI DEI CESSIONARI (SOCIETÀ DI FACTORING) E DEI CEDENTI (MARZO 2007)] [ <i>Testo omissis</i> ]	
<b>Documento di Ricerca n. 113</b>	<b>187</b>
PROSPETTO INFORMATIVO DI OFFERTA – COMFORT LETTER RICHIESTE DAGLI INTERMEDIARI RESPONSABILI DEL COLLOCAMENTO (LUGLIO 2007)	187
<b>Documento di Ricerca n. 114</b>	<b>234</b>
RICHIESTE DELLO SPONSOR RELATIVE AL PARAGRAFO 2.D) DELL'ART. 2.3.4 DEL REGOLAMENTO DEI MERCATI ORGANIZZATI E GESTITI DALLA BORSA ITALIANA S.P.A. (LUGLIO 2007)	234

<b>Documento di ricerca n. 115</b>	<b>247</b>
ELEMENTI PROBATIVI DI REVISIONE: RICHIESTA DI INFORMAZIONI AI LEGALI (DICEMBRE 2007)	247
<b>Documento di ricerca n. 116</b>	<b>253</b>
CONTRIBUTI PUBBLICI ALL'EDITORIA – SCHEMA DI RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE (GENNAIO 2008)	253
<b>Documento di ricerca n. 118</b>	<b>257</b>
PUBBLICITÀ DEI CORRISPETTIVI DI REVISIONE CONTABILE E DEI SERVIZI DIVERSI DALLA REVISIONE (FEBBRAIO 2008)	257
<b>Documento di ricerca n. 119</b>	<b>262</b>
PUBBLICAZIONE DELLA RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE – RIFLESSI SULL'ATTIVITÀ DI REVISIONE (MARZO 2008)	262
<b>Documento di ricerca n. 120</b>	<b>268</b>
L'ATTESTAZIONE DEL REVISORE CONTABILE SUL RISPETTO DI SPECIFICI OBBLIGHI PREVISTI NEI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO (“FINANCIAL COVENANTS”) (APRILE 2008)	268
<b>[Documento n. 121</b>	
IMPATTI CONTABILI DELLA LEGGE FINANZIARIA 2008 SUI BILANCI AL 31 DICEMBRE 2007 (APRILE 2008)] <i>[testo omissso]</i>	
<b>Documento di ricerca n. 122</b>	<b>277</b>
LE ATTESTAZIONI DELLA DIREZIONE (MAGGIO 2008)	277
<b>Documento di ricerca n. 123</b>	<b>302</b>
SOGGETTI INCARICATI DEL COLLOCAMENTO IN ITALIA DELLE QUOTE O AZIONI DEGLI ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO MOBILIARE ESTERI – RELAZIONE DI ATTESTAZIONE SUL VALORE DELLE QUOTE DEI FONDI (MAGGIO 2008)	302

<b>Documento di ricerca n. 124</b>	<b>314</b>
IL PARERE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE AI SENSI DELL'ART. 2437-TER E SS. DEL CODICE CIVILE (ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO DA PARTE DEL SOCIO) (MAGGIO 2008)	314
<b>Documento di ricerca n. 125</b>	<b>343</b>
MODALITÀ DI REDAZIONE DEL BILANCIO SEMESTRALE ABBREVIATO DA INCLUDERE NELLA RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE – APPLICAZIONE DEI REQUISITI MINIMI RICHIESTI DALLO IAS 34 (AGOSTO 2008)	343
<b>Documento di ricerca n. 126</b>	<b>358</b>
LA RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE SULLA REVISIONE CONTABILE LIMITATA DEL BILANCIO SEMESTRALE ABBREVIATO DELLE SOCIETÀ QUOTATE (SETTEMBRE 2008)	358
<b>Documento di ricerca n. 127</b>	<b>364</b>
L'ATTESTAZIONE DEL REVISORE CONTABILE SULLA RENDICONTAZIONE ANALITICA/REGOLATORIA DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE AEROPORTUALE (SETTEMBRE 2008)	364
<b>Documento di ricerca n. 128</b>	<b>372</b>
L'ATTIVITÀ DI VERIFICA RICHIESTA DALLA BANCA D'ITALIA CON RIFERIMENTO ALL'UTILE SEMESTRALE DELLE BANCHE, DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'«ELENCO SPECIALE» E DELLE SIM AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL PATRIMONIO DI VIGILANZA (SETTEMBRE 2008)	372

## **Indice dei documenti di Ricerca Assirevi - In fase di aggiornamento [Testi omessi]**

### **Documento n. 15**

LA REVISIONE CONTABILE LIMITATA OVVERO PROCEDURE DI VERIFICA RICHIESTE DAL COMMITTENTE (MARZO 1996)

**Documento n. 24**

ATTESTAZIONE SUL PATRIMONIO DEGLI ISTITUTI DI CREDITO AI FINI DI VIGILANZA (MARZO 1992)

**Documento n. 31**

LETTERA DI ATTESTAZIONE SUL PATRIMONIO NETTO PER L'ADESIONE ALLA CASSA DI COMPENSAZIONE E GARANZIA (GIUGNO 1993)

**Documento n. 33**

VALUTAZIONE DEI CREDITI NEI BILANCI DEGLI ENTI FINANZIARI E CREDITIZI (DICEMBRE 1993)

**Documento n. 45**

CONSIDERAZIONI SUL BILANCIO DELLE SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE E SULLA RELATIVA RELAZIONE DI CERTIFICAZIONE PREVISTA DALL'ART. 4 DEL DPR 31/3/1975 N.136 (NOVEMBRE 1995)

**Documento n. 48**

RELAZIONE DEL REVISORE CONTABILE INDIPENDENTE RELATIVA ALLA REVISIONE CONTABILE VOLONTARIA DI UN BILANCIO INTERINALE DI LIQUIDAZIONE (DICEMBRE 1995)

**Documento n. 69**

SCHEMA DI PARERE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE IN MERITO ALLA DISTRIBUZIONE DI ACCONTI SUI DIVIDENDI (GENNAIO 2001)

**Documento n. 71**

LA RIVALUTAZIONE DEI BENI AI SENSI DELLA LEGGE N.342 DEL 21 NOVEMBRE 2000 (FEBBRAIO 2001)

**Documento n. 70/1**

LA RIVALUTAZIONE DEI BENI AI SENSI DELLA LEGGE N. 342 DEL 21 NOVEMBRE 2000: CHIARIMENTI INTERPRETATIVI (GIUGNO 2001)

**Documento n. 78**

BILANCI SOTTOPOSTI A REVISIONE TRADOTTI IN ALTRA LINGUA (MAGGIO 2002)

**Documento n. 80**

PROSPETTO INFORMATIVO PER LA SOLLECITAZIONE E QUOTAZIONE - COINVOLGIMENTO DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE (GIUGNO 2003)

**Indice dei documenti di Ricerca Assirevi - Superati [Testi omissi]****Documento n. 01**

COMPOSIZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO

**Documento n. 02**

IMMOBILI

**Documento n. 03**

TITOLI A REDDITO FISSO

**Documento n. 04**

PREMI DEL LAVORO DIRETTO (GENNAIO 1996)

**Documento n. 05**

RISERVA PREMI (GENNAIO 1996)

**Documento n. 06**

RIASSICURAZIONE ATTIVA (GENNAIO 1996)

**Documento n. 07**

RIASSICURAZIONE PASSIVA (GENNAIO 1996)

**Documento n. 08**

RISERVA SINISTRI (GENNAIO 1996)

**Documento n. 09**

COSTI DIRETTI PER L'ACQUISIZIONE DI CONTRATTI DI DURATA POLIENNALE

**Documento n. 10**

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ. TRATTAMENTO CONTABILE DEI PUNTI CONTINGENZA CONGELATA DA CORRISPONDERE IN CASO DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ENTRO IL 31 DICEMBRE 1985

**Documento n. 11**

CONTABILIZZAZIONE NEL BILANCIO D'ESERCIZIO DEL LOCATORE DEI BENI DATI IN LOCAZIONE FINANZIARIA (APRILE 1996)

**Documento n. 13**

COMMISSIONE BANCHE

**Documento n. 14**

IMPRESE EDITRICI DI PARTICOLARE VALORE. SPECIALE RELAZIONE RICHIESTA AI FINI DEI CONTRIBUTI EX ART. 9 LEGGE N. 67 DEL 25 FEBBRAIO 1987 (GENNAIO 1988)

**Documento n. 16**

IDENTIFICAZIONE REVISORE PRINCIPALE (FEBBRAIO 1988)

**Documento n. 17**

ASPETTI SPECIFICI DEI BILANCI DELLE SOCIETÀ CALCISTICHE. (SETTEMBRE 1989)

**Documento n. 18**

RELAZIONE SU STATO PATRIMONIALE IRI. (GENNAIO 1992)

**Documento n. 19**

TRATTAMENTO CONTABILE DELL' INVIM STRAORDINARIA (GENNAIO 1992)

**Documento n. 20**

RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA TITOLO IV CAPO I LEGGE 413, 30 DICEMBRE 1991 (GENNAIO 1992)

**Documento n. 21**

PROVVIGIONI DA AMMORTIZZARE - RAMO VITA (FEBBRAIO 1992)

**Documento n. 22**

TRATTAMENTO CONTABILE DEL CONDONO (MARZO 1992)

**Documento n. 23**

TRATTAMENTO CONTABILE DEGLI ONERI DI PREPENSIONAMENTO (MARZO 1992)

**Documento n. 25**

TRATTAMENTO CONTABILE DEL CONDONO. (GIUGNO 1992)

**Documento n. 26**

APPOSTAZIONI DI BILANCIO PREVISTE DALLA LEGGE IN CONFLITTO CON I CORRETTI PRINCIPI CONTABILI. (FEBBRAIO 1993)

**Documento n. 27**

DIFFERIMENTO DI PERDITE SU CAMBI DERIVANTI DALLA CONVERSIONE DI PARTITE A LUNGO TERMINE

**Documento n. 29**

PRINCIPI DI REVISIONE IN PRESENZA DI ATTI ILLECITI (MARZO 1993)

**Documento n. 30**

RESPONSABILITÀ DEL REVISORE (GIUGNO 1993)

**Documento n. 32**

INCARICHI VOLONTARI: RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE RELATIVA ALLA REVISIONE CONTABILE COMPLETA DEL BILANCIO DI ESERCIZIO O NEL BILANCIO CONSOLIDATO

**Documento n. 34**

IL BILANCIO D'ESERCIZIO DELLE SOCIETÀ "HOLDING" DI PARTECIPAZIONI (GENNAIO 1994)

**Documento n. 35**

TRATTAMENTO CONTABILE DEGLI AMMORTAMENTI ANTICIPATI NEL BILANCIO D'ESERCIZIO (MARZO 1994)

**Documento n. 37**

COMMENTI ED INDICAZIONI ALLE ASSOCIATE CIRCA L'UTILIZZO DEL PARERE PROFESSIONALE DI CUI ALLA COMUNICAZIONE CONSOB DEL 1° MARZO 1994, N. 94001751 (MAGGIO 1994)

**Documento n. 38**

REVISORE PRINCIPALE, REVISORE SECONDARIO, GIUDIZIO PROFESSIONALE DI CERTIFICAZIONE NEL CASO DI UTILIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI ALTRI REVISORI (MAGGIO 1995)

**Documento n. 39**

RESPONSABILITÀ DEI REVISORI E DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE (OTTOBRE 1994)

**Documento n. 40**

CONSIDERAZIONI E ORIENTAMENTI SUL TRATTAMENTO DELLA

INTERFERENZA FISCALE NEL BILANCIO D'ESERCIZIO E NEL BILANCIO CONSOLIDATO (MARZO 1996)

### **Documento n. 41**

TRATTAMENTO CONTABILE NEL BILANCIO CONSOLIDATO DI BENI PRESI DA SOCIETÀ INDUSTRIALI, MERCANTILI E DI SERVIZI IN LOCAZIONE FINANZIARIA (LEASING FINANZIARIO) DA SOCIETÀ NON APPARTENENTI ALLO STESSO GRUPPO (MARZO 1995)

### **Documento n. 43**

CHIARIMENTO GENERALE SULLE RISPOSTE FORNITE DALLA SOCIETÀ DI REVISIONE AL QUESTIONARIO INCLUSO NELLA SCHEDA DI CONTROLLO CONSOB SUI BILANCI D'ESERCIZIO AI SENSI DEL D.LGS.127/91 E ANALISI DELL'INFORMAZIONE RICHIESTA DAL PUNTO 30, PAG. 3 (DICEMBRE 1995)

### **Documento n. 46**

PROCEDURA DI REVISIONE "OTTENERE INFORMAZIONI SCRITTE DALLE BANCHE" (NOVEMBRE 1995)

### **Documento n. 47**

SOCIETÀ I CUI TITOLI SONO QUOTATI AL MERCATO RISTRETTO (COMUNICAZIONE CONSOB N. 94011558) (DICEMBRE 1995)

### **Documento n. 49**

TRATTAMENTO CONTABILE DELLE IMPOSTE SOSTITUTIVE PER LO SMOBILIZZO DELLE RISERVE E FONDI IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA BOZZA. (MARZO 1996)

### **Documento n. 50**

IL LIBRO DELLE SOCIETÀ DI REVISIONE (APRILE 1996)

### **Documento n. 52**

SCHEMA DI RELAZIONE SULLA CONGRUITÀ DEL RAPPORTO DI CAMBIO

DELLE AZIONI O DELLE QUOTE RELATIVE AL PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE IN UNA SOCIETÀ DI UNA O PIÙ ALTRE SOCIETÀ (GIUGNO 1996)

**Documento n. 53**

PRECISAZIONI SUL PRINCIPIO DI REVISIONE N. 8. (DICEMBRE 1996)

**Documento n. 54**

INAPPLICABILITÀ ALLO STATO ATTUALE IN ITALIA DEL DOCUMENTO DELL'IFAC - INTERNATIONAL FEDERATION OF ACCOUNTANTS RELATIVO AL "REVIEW OF FINANCIAL STATEMENT" (DICEMBRE 1996)

**Documento n. 56**

OPA RESIDUALE (APRILE 1997)

**Documento n. 58**

CHIARIMENTI SUL LAVORO DA SVOLGERE SUI SALDI DI APERTURA DEL BILANCIO IN OCCASIONE DI CAMBIO DI REVISORE (APRILE 1997)

**Documento n. 59**

LETTERE DI "CLEARANCE" (APRILE 1997)

**Documento n. 60**

RICHIESTA DI INFORMAZIONE DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE ALLA SOCIETÀ DI REVISIONE SUL PROCEDIMENTO REVISIONALE DA ESSA SVOLTO NEL CASO DI REVISIONE CONTABILE PREVISTA DA LEGGI (GENNAIO 1998)

**Documento n. 61**

SCHEMA DI RELAZIONE SULLA CONGRUITÀ DEL PREZZO DI CESSIONE (O ACQUISTO) DELLE AZIONI DI UNA SOCIETÀ OPERANTE NEL SETTORE DEL CREDITO DETENUTA DA UN ENTE CREDITIZIO PUBBLICO (FONDAZIONE BANCARIA) (GENNAIO 1998)

**Documento n. 62**

ASPETTI CONTABILI DELLE NUOVE NORME FISCALI (FEBBRAIO 1998)

**Documento n. 63**

PROBLEMI DEI SISTEMI COMPUTERIZZATI NON APPOSITAMENTE PREDISPOSTI PER ELABORARE OPERAZIONI RELATIVE ALL'ANNO 2000 ED ANNI SUCCESSIVI E LORO EVENTUALE IMPATTO IN ANNI PRECEDENTI (MARZO 1999)

**Documento n. 64**

RELAZIONE SULL'ESAME DI BILANCI (CONSOLIDATI) PRO-FORMA (APRILE 1998)

**Documento n. 65**

RICHIESTE DELLO SPONSOR RELATIVE ALLE LETTERE C) E D) DELL'ARTICOLO 2.3.4. DEL REGOLAMENTO DEI MERCATI ORGANIZZATI E GESTITI DALLA BORSA ITALIANA S.P.A. (APRILE 1998)

**Documento n. 66**

RICHIESTE DELLO SPONSOR RELATIVE ALLE LETTERE C) E D) DELL'ARTICOLO 2.3.4. DEL REGOLAMENTO DEI MERCATI ORGANIZZATI E GESTITI DALLA BORSA ITALIANA S.P.A.

**Documento n. 67**

SCHEMA DI RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE SUI COSTI PER CONTEGGIO DEI CONTRIBUTI PUBBLICI AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, COMMA 15-BIS, DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 250 (GIUGNO 1999)

**Documento n. 68**

RILEVAZIONE CONTABILE E APPOSTAZIONE IN BILANCIO DELLE DIFFERENZE DI CAMBIO EX D.LGS. 213/1998 IN CONFLITTO CON I CORRETTI PRINCIPI CONTABILI (GIUGNO 1999)

**Documento n. 70**

RILEVAZIONE CONTABILE E APPOSTAZIONE IN BILANCIO DELLE PERDITE PER CARTOLARIZZARE EX L.30 APRILE 1999, N. 130 IN CONFLITTO CON I CORRETTI PRINCIPI CONTABILI (FEBBRAIO 2000)

**Documento n. 74**

CONTENUTO DEL LIBRO DELLA REVISIONE IN RELAZIONE ALLE VERIFICHE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO DELLA REGOLARE TENUTA DELLA CONTABILITÀ (NOVEMBRE 2001)

**Documento n. 75**

I PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO E CONSOLIDATO (GENNAIO 2002)

**Documento n. 76**

LA REVISIONE DELLA RELAZIONE SEMESTRALE REDATTA DA SOCIETÀ NON QUOTATE (GENNAIO 2002)

**Documento n. 79**

ATTIVITÀ DI REVISIONE CONTABILE SULLA RELAZIONE TRIMESTRALE REDATTA DA SOCIETÀ QUOTATE (MAGGIO 2002)

**Documento n. 85**

NUOVO MODELLO DI RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE (APRILE 2004)

**Documento n. 93**

L'ATTIVITÀ DI REVISIONE CONTABILE LIMITATA DELLA RELAZIONE SEMESTRALE NELLA FASE DI TRANSIZIONE AGLI IFRS (OTTOBRE 2005)

**Documento n. 98**

PRIMA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI IFRS NEI BILANCI INDIVIDUALI/SEPARATI E IMPATTI SULLA RELAZIONE SEMESTRALE DELLE SOCIETÀ QUOTATE (OTTOBRE 2006)

**Documento n. 101**

NORMATIVA “ANTIRICICLAGGIO”: ASPETTI RILEVANTI PER LE SOCIETÀ DI REVISIONE CONTABILE (GENNAIO 2007)

**Documento n. 104**

LE ATTESTAZIONI DELLA DIREZIONE (MARZO 2007)

**Documento n. 111**

LA REVISIONE DEL BILANCIO INTERMEDIO REDATTO DA SOCIETÀ NON QUOTATE (MAGGIO 2007)

**Volume IV - Codice delle assicurazioni private e provvedimenti, circolari e regolamenti emessi dall’ISVAP rilevanti ai fini della revisione contabile**

**1. D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private** **3**

**2. Provvedimenti, circolari e regolamenti emessi dall’ISVAP “rilevanti” ai fini della revisione contabile** **11**

**Circolare n. 71 del 26-03-1987** **11**

Assicurazioni individuali sulla vita a prestazione rivalutabile collegate a gestioni interne separate 11

**Circolare n. 394/D del 18-01-2000** **12**

Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343. Attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo. Prime indicazioni e istruzioni generali. 12

**Circolare n. 474/D del 21-02-2002** **16**

Contratti di cui all’art. 30, comma 1, del d.lgs. 17 marzo 1995 n. 174: disciplina dei prodotti assicurativi collegati

a fondi interni o ad OICR.	16
<b>Circolare n. 531/D del 14-05-2004</b>	<b>18</b>
Attuario incaricato r.c. auto - art. 20 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 e decreto del Ministro delle attività produttive del 28 gennaio 2004, n. 67, pubblicato sulla G.U. del 17 marzo 2004 n. 64.	18
<b>Regolamento n. 7 del 13-07-2007</b>	<b>20</b>
Regolamento concernente gli schemi per il bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che sono tenute all'adozione dei principi contabili internazionali di cui al Titolo VIII (Bilancio e scritture contabili), Capo I (Disposizioni generali sul bilancio), Capo II (Bilancio di esercizio), Capo III (Bilancio consolidato) e Capo V (Revisione contabile) del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private)	20
<b>Regolamento n. 20 del 26-03-2008</b>	<b>25</b>
Regolamento recante disposizioni in materia di controlli interni, gestione dei rischi, compliance ed esternalizzazione delle attività delle imprese di assicurazione, ai sensi degli articoli 87 e 191, comma 1, del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private).	25
<b>Regolamento n. 22 del 04-04-2008</b>	<b>27</b>
Regolamento concernente le disposizioni e gli schemi per la redazione del bilancio di esercizio e della relazione semestrale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui al Titolo VIII (Bilancio e scritture contabili) Capo I (Disposizioni generali sul bilancio), Capo II (Bilancio di esercizio) e Capo V (Revisione contabile) del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private).	27

## GUIDA OPERATIVA PER L'UTILIZZO DEL CD

Prerequisito per la consultazione del materiale disponibile su CDROM è l'installazione sul proprio PC del software "Adobe Acrobat Reader" (disponibile gratuitamente sul sito internet <http://get.adobe.com/it/reader/>) o di altro software per la consultazione dei files in formato PDF. Di seguito verranno descritte le modalità di fruizione dei contenuti utilizzando il prodotto Acrobat Reader.

L'opera è suddivisa in quattro Volumi presenti in formato multimediale su CD per i quali è possibile la fruizione on-line o la stampa. All'inserimento del CD viene lanciato automaticamente il primo volume.

Le principali funzionalità messe a disposizione dal software di consultazione, sono:

- Navigazione Iperestuale
- Riferimenti incrociati
- Segnalibri
- Ricerca

### Navigazione ipertestuale

Per facilitare la consultazione dell'opera è possibile muoversi all'interno dei volumi mediante un semplice click del mouse.

Esempio:

A pagina 3 sono presenti i link per tutti i volumi; cliccando sul link desiderato è possibile essere indirizzati al volume prescelto.

Cliccando su "Volume I", si viene rimandati alla sezione contenente disposizioni in materia di Codice Civile, Decreto Legislativo 58/98(TUF), etc.

<b>Volume I:</b>	<u>1. Codice Civile</u> <u>2. Decreto Legislativo 58/98 (TUF)</u> <u>3. Regolamento Emittenti</u> <u>4. Regolamento Intermediari</u> <u>5. Regolamento Mercati</u> <u>6. Normativa fiscale</u> <u>7. Elenco dei Principi di Revisione</u> <u>8. Elenco delle revisioni contabili richieste da leggi speciali</u>
<b>Volume II:</b>	<u>Orientamenti Consob (soltanto in formato elettronico)</u>
<b>Volume III:</b>	<u>Documenti di ricerca Assirevi (soltanto in formato elettronico)</u>
<b>Volume IV:</b>	<u>Codice Assicurazioni Private (D.Lgs. 209/05) e Provvedimenti e Circolari emesse dall'ISVAP (soltanto in formato elettronico)</u>

L'indice di sezione del volume I ricalca l'andamento dell'opera ed è suddiviso in ulteriori otto sezioni.

Per ciascuna sezione è presente l'elenco dei collegamenti ipertestuali.

### Esempio:

All'inizio di questo volume è presente l'elenco delle sezioni e i collegamenti ipertestuali che rimandano all'argomento scelto così come mostrato in figura:

**In questo volume vengono raccolte le norme pertinenti l'attività di revisione contabile, aggiornate al 19 settembre 2008**

Indice	Pagina
1. <u>Codice Civile</u>	<u>2</u>
2. <u>D.Lgs. n. 58/98 "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria" (Testo Unico della Finanza) (ultima edizione pubblicata: Dicembre 2007) ("TUF")</u>	<u>28</u>
3. <u>Regolamento di attuazione n. 11971 del D.Lgs. n. 58/98, concernente la disciplina degli emittenti e successive modificazioni ed integrazioni (ultima edizione pubblicata: Giugno 2008) ("Regolamento Emittenti" o "RE")</u>	<u>63</u>
4. <u>Regolamento di attuazione del D.Lgs. n. 58/98, Delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 concernente la disciplina degli intermediari e successive modificazioni ed integrazioni (ultima edizione pubblicata: Novembre 2007) ("Regolamento Intermediari")</u>	<u>77</u>
5. <u>Regolamento Consob n. 16191 recante norme di attuazione del D.Lgs. n. 58/98 in materia di mercati (ultima edizione pubblicata: Luglio 2008) ("Regolamenti Mercati")</u>	<u>80</u>
6. <u>Normativa fiscale</u>	<u>81</u>
7. <u>Elenco (aggiornato al 19 settembre 2008) dei Principi di Revisione italiani raccomandati e non da Consob</u>	<u>86</u>
8. <u>Elenco (non esaustivo) di alcune norme speciali che hanno richiesto la Revisione Contabile</u>	<u>88</u>

## Riferimenti

I riferimenti possono riguardare:

- norme non riprodotte all'interno dell'opera. In questo caso viene fornita soltanto l'indicazione del testo in cui la norma risulta citata
- norme riprodotte all'interno dell'opera. In questo caso l'utente, seguendo il link ipertestuale ne potrà effettuare la consultazione.

### Esempio:

Se il riferimento è correlato ad un testo di legge non riportato per intero nell'opera, la normativa richiamata è presente nel riquadro sottostante.

Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che il controllo contabile sia esercitato dal collegio sindacale. *In dr Si veda l'art. 2403\*1.* In tal caso il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

#### \* Art. 2403 del codice civile (Doveri del collegio sindacale)

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall'art. 2409-bis, terzo comma.

Nel caso sia presente un riferimento a normativa contenuta all'interno dell'opera sarà presente un link ipertestuale che rimanda alla lettura degli articoli richiamati.

### Esempio:

Cliccando sul richiamo si viene rimandati all'articolo in questione.

#### Art. 2409-quinquies (Cause di ineleggibilità e di decadenza)

Salvo quanto disposto dall'articolo 2409-bis *In dr Controllo contabile. Si veda pag. 41*, terzo comma, non possono essere incaricati del controllo contabile, e se incaricati decadono dall'ufficio, i sindaci della società o delle società da questa controllate, delle società che la controllano o di quelle sottoposte a comune controllo, nonché coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399\*, primo comma.

#### Art. 2409-bis (Controllo contabile)

Il controllo contabile sulla società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il controllo contabile è esercitato da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili, la quale, limitatamente a tali incarichi, è soggetta alla disciplina dell'attività di revisione prevista per le società con azioni quotate in mercati regolamentati ed alla vigilanza della Commissione nazionale per le società e la borsa<sup>1</sup>.

## Utilizzo dei segnalibri

All'interno del documento, attraverso il pulsante Segnalibri (“Bookmarks”) posto sul lato sinistro della pagina, è possibile scorrere le pagine indicizzate nell’elenco in base al titolo dei paragrafi.

### Esempio:

Cliccando sul segnalibro desiderato (colonna di sinistra) si viene rimandati all’articolo di legge che si desidera consultare (voce evidenziata nella parte destra dello schermo).

The screenshot shows a software interface for viewing legal documents. On the left side, there is a vertical pane titled 'SEGNALIBRI' (Bookmarks) containing a hierarchical tree structure of the document's contents. The tree starts with 'Codice Civile' and 'TITOLO V - DELLE SOCIETA'' and includes sections for 'SEZIONE VI-BIS - DELL'AMMINISTRAZIONE E DEL CONTROLLO', 'SEZIONE X - DEL BILANCIO', and 'SEZIONE XI - DEI PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO ADO'. The selected item is 'Art. 2439-bis (Controllo contabile)'. On the right side, the main window displays the text of the selected article, 'Art. 2439-bis (Controllo contabile)', which is circled in red. The text describes the duties of the statutory auditor and the responsibilities of the company's management. The document title is 'CAPO V - DELLA SOCIETA' PER AZIONI' and the section is 'Sezione VI-bis - Dell'amministrazione e del controllo'.

## Funzione di ricerca

Attraverso il pulsante “Cerca” (Search) si attiva una schermata tramite la quale è possibile effettuare una ricerca all’interno di tutti i volumi dell’opera partendo dalla digitazione di una parole chiave.


È possibile effettuare sia ricerche per argomenti o a specifiche norme di legge.

### Esempio:

Digitando la parola “continuità aziendale”, sul lato sinistro della pagina compare una lista di tutti i risultati ottenuti ed i riferimenti che,

all'interno del testo, contengono tale parola.


Poiché, la parola “continuità aziendale” è contenuta in vari Volumi, cliccando sul risultato della ricerca si viene rimandati ai testi corrispondenti al risultato selezionato.



Per effettuare la ricerca di una specifica norma, occorre digitare nell'apposito spazio il riferimento all'articolo di legge.

Esempio:

Digitando la parola “2409”, si ottiene l'elencazione dell'articolo 2409-Bis e seguenti del Codice Civile.





## Numeri pubblicati

### Anno 2007

- nr. 1 L'amministrazione nelle S.r.l. • *Simone Allodi*
- nr. 2 Lo Statuto dei diritti del contribuente • *Alessandro Turchi*
- nr. 3 Finanziamento dei Soci • *Giorgio Zanetti*
- nr. 4 Le norme del codice di procedura civile applicabili al Processo Tributario • *Paolo Brecciaroli*
- nr. 5 Bilancio e misurazione della performance delle organizzazioni non profit: principi e strumenti • *Marco Grumo*
- nr. 6 La normativa Antiriciclaggio. Profili normativi, obblighi ed adempimenti a carico dei dottori commercialisti • *Gian Gaetano Bellavia*
- nr. 7 Limiti dell'informativa societaria e controllo dei bilanci infrannuali • *Roberta Provasi, Daniele Bernardi, Claudio Sottoriva*
- nr. 8 La previdenza nella professione di Dottore Commercialista • *Ernesto Franco Carella*
- nr. 9 L'introduzione dei principi contabili internazionali e il coordinamento con le norme fiscali • *Mario Difino*
- nr. 10 La governance delle società a partecipazione pubblica e il processo di esternalizzazione dei servizi pubblici locali • *Ciro D'Aries*
- nr. 11 Il Consolidato fiscale nazionale (artt. 117-129 TUIR e DM 9 giugno 2004) • *Ambrogio Piccoli*
- nr. 12 Il bilancio sociale nelle piccole e medie imprese • a cura di *Adriano Propersi*
- nr. 13 Le parti e la loro assistenza in giudizio • *Mariacarla Giorgetti*

### Anno 2008

- nr. 14 Il nuovo ordinamento professionale: guida alla lettura del d.lgs n. 139 del 28 giugno 2005 • a cura della Commissione *Albo, Tutela e Ordinamento 2005-2007*
- nr. 15 Carta Europea dei diritti del contribuente • a cura della Commissione *Normative Comunitarie 2005-2007*
- nr. 16 Elementi di procedura civile applicati alle impugnazioni del processo tributario • *Mariacarla Giorgetti*
- nr. 17 Il processo di quotazione delle PMI tra presente e futuro: il ruolo del dottore commercialista in questa fase di cambiamento • *Carlo Arlotta*
- nr. 18 Controlled Foreign Companies Legislation: Analisi comparata negli stati comunitari • *Sebastiano Garufi*

- nr. 19 Il codice di condotta EU: Finalità e analisi comparativa a livello europeo • *Paola Sesana*
- nr. 20 Il dottore commercialista e la pianificazione e il controllo nella PMI • *Aldo Camagni, Riccardo Coda, Riccardo Sclavi*
- nr. 21 La nuova relazione di controllo contabile (art. 2409 ter del Codice Civile) • *Daniele Bernardi, Gaspare Insaudo, Maria Luisa Mesiano*

### Anno 2009

- nr. 22 L'azionariato dei dipendenti come forma di incentivazione: ascesa e declino delle stock option? • *Vito Marraffa*

finito di stampare  
nel mese di aprile 2009

**3LB srl**  
Osnago (LC)

## nr. 23.

“Norme ed orientamenti rilevanti della Revisione contabile” rappresenta un’assoluta novità editoriale non essendo disponibile in commercio un’altra opera che raccolga in modo sistematico, oltre alle norme di legge che disciplinano l’attività di revisione contabile, anche le prescrizioni regolamentari delle Autorità di controllo nonché i documenti e gli orientamenti interpretativi, aggiornati al 19 settembre 2008. Le fonti raccolte sono quelle che regolano l’attività di revisione contabile in Italia, escludendo quelle che ne disciplinano le modalità di utilizzo da parte del soggetto revisionato.

Il CD allegato ha lo scopo di rendere agevole la navigazione ipertestuale e la ricerca contestuale per argomenti, delle principali norme di legge e della documentazione, per stralci, presenti all’interno dell’opera.

**Maria Luisa Mesiano**, è Dottore commercialista e revisore contabile iscritta all’Ordine di Como. Senior Manager e responsabile dell’Ufficio Studi di KPMG, è autrice di numerose pubblicazioni sul tema della revisione e del controllo societario. Collabora con il laboratorio di amministrazione e controllo aziendale presso l’Università degli studi di Siena e con l’Università degli studi di Pisa.

**Mario Tamborini**, è iscritto nell’Albo dei Dottori Commercialisti dell’Ordine di Milano dal 13 marzo 1973 e nel Registro dei revisori Contabili dal 12 aprile 1995. Fino al 2006, ha svolto la propria attività professionale presso la KPMG S.p.A in qualità di socio. E’ membro della Commissione “Controllo societario” dell’Ordine di Milano ed, in tale veste, collabora con le Riviste dell’Ordine e, come docente, allo svolgimento dei corsi di formazione. E’ autore di numerosi articoli e pubblicazioni sul tema della revisione e del controllo.